

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX Camera e 8 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	63
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	69
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	77
AFFARI SOCIALI (XII)	»	78
AGRICOLTURA (XIII)	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	93
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	94
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	95

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 ottobre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 ottobre 2020.

Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 18.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia, di Valerio Onida, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, già presidente della Corte costituzionale, e Michele Ainis, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma Tre 5

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 ottobre 2020. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 14.25.

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2019.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alle Commissioni riunite II e XII, in data 1° agosto 2019, la proposta di legge A.C. 1418, d'iniziativa del deputato Zan, recante « Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di eutanasia ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 ottobre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia, di Valerio Onida, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, già presidente della Corte costituzionale, e Michele Ainis, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma Tre.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* 6

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 18

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio *(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1794 – Adozione di un nuovo testo base)* 18

ALLEGATO (Testo unificato adottato come nuovo testo base) 57

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo *(Esame e rinvio)* . 21

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il viceministro dell'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, del disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

Ricorda che l'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 definisce il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge C. 2670, la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede

referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.

Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Segnala peraltro che gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

Ricorda quindi che, sulla base di quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione di ieri, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per gli ambiti di competenza della I Commissione,

è fissato alle ore 12 di martedì 3 novembre prossimo.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea, è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 29, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012 vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge dal titolo « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea », completato dall'indicazione « Legge europea » seguita dall'anno di riferimento. Non è stabilito un termine preciso per la presentazione del disegno di legge europea. Al contrario l'articolo 29, comma 4, prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'articolo 30, comma 3, della medesima legge n. 234 descrive dettagliatamente il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

La legge di delegazione europea contiene invece disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative per il recepimento o attuazione degli atti dell'Unione europea che richiedono trasposizione negli ordinamenti nazionali.

Sugli schemi di disegno di legge europea e di delegazione europea è previsto, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, il parere della Conferenza Stato-regioni. La presentazione alle Camere ha luogo comunque ove il parere medesimo non sia adottato entro venti giorni dalla richiesta. È comunque possibile che il Governo ricorra alla procedura di urgenza prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 e che quindi il parere sia reso non anticipatamente ma successiva-

mente. In questo caso, il Governo è tenuto a tenere conto dei pareri una volta espressi.

Nel caso di specie il testo è stato trasmesso privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi della procedura di urgenza prevista dal citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge C. 2670 – Legge europea 2019-2020, esso contiene 34 articoli (suddivisi in 9 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Esso contiene di disposizioni di natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

libera circolazione di persone, beni e servizi e merci (capo I, articoli da 1 a 10);

spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli da 11 a 15);

fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli da 16 a 18);

affari economici e monetari (capo IV, articoli da 19 a 21);

sanità (capo V, articoli da 22 a 24);

protezione dei consumatori (capo VI, articoli da 25 a 27);

ambiente (capo VII, articolo 28);

energia (capo VIII, articolo 29).

Ulteriori disposizioni, contenute nel capo IX, riguardano il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 30); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 31); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programma-

zione 2021/2027 (articolo 32); il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 33). Completa il disegno di legge l'articolo 34, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della I Commissione, segnala anzitutto l'articolo 1, il quale reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365, avviato per mancata attuazione della medesima direttiva.

In particolare, la disposizione attribuisce espressamente all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti che conseguentemente gli restano ascritti. L'articolo 1, a tale fine, reca, al comma 1, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di « attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro » e, al comma 2, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), nonché, al comma 3, la integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale dell'UNAR.

Al riguardo rileva come la Premessa alla Direttiva 2000/78/CE, indichi, tra l'altro, che, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente *corpus* di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Nell'attuazione del principio della parità di trattamento, la Comunità deve mirare, con-

formemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.

L'articolo 2 contiene un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.

Tale articolata rivisitazione normativa trae impulso da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento di una disposizione della direttiva 2011/98/UE relativa a: una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro; un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Ricorda che il richiamato articolo 41 del Testo unico dell'immigrazione ha per oggetto la « assistenza sociale » e prevede (nel testo finora vigente) che: « Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti ». Per carta di soggiorno è da intendersi oggi il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Da parte italiana vi era il convincimento che tale articolo 41 del Testo unico valesse a soddisfare il contenuto precettivo dell'articolo 12, par. 1, lettera e), della direttiva

2011/98: pertanto l'atto di recepimento di quella direttiva (ossia il predetto decreto legislativo n. 40 del 2014) non ha recato alcuna disposizione relativa all'assistenza sociale. Nella procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia la Commissione europea contesta invece l'esigenza di uno specifico recepimento, ravvisando un « disallineamento » dell'articolo 41 del Testo unico rispetto alla citata lettera e) della direttiva 2011/98, giacché l'articolo 41 prevede una durata minima del soggiorno (pari a un anno) e fa riferimento alla « assistenza sociale », mentre la direttiva non prevede una durata minima e tratta di « sicurezza sociale » (diversità di dicitura suscettibile di interpretazioni diverse e dunque recepimento non univoco).

In tale contesto il comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge novella l'articolo 41 del Testo unico dell'immigrazione, riscrivendone il comma 1 ed aggiungendo i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Il comma 1 dell'articolo 41 viene riformulato in modo da « aggiornarlo » all'evoluzione normativa intervenuta: pertanto, l'espressione « carta di soggiorno » è sostituita con quella « permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

Inoltre, per quanto concerne i minori, si fa riferimento alla loro diretta titolarità del permesso di soggiorno, in quanto la disposizione europea sopravvenuta ha previsto il rilascio di un permesso di soggiorno individuale ai minori. Il conseguente recepimento (disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 122 del 2016) ha comportato la modificazione dell'articolo 31 (« Disposizioni a favore dei minori ») del Testo unico dell'immigrazione, il quale prevede che, anche se di età inferiore a quattordici anni, il minore sia il titolare del permesso di soggiorno (senza più sua iscrizione nel permesso di soggiorno genitoriale).

Inoltre, sempre nel comma 1 dell'articolo 41 del Testo unico si precisa che il limite di durata di un anno del permesso di soggiorno dello straniero vale per permessi di soggiorni diversi da quelli oggetti dei nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo 41 (commi corrispettivi della fattispecie prevista dall'articolo 12 della di-

rettiva 2011/98/UE, nella sua intersecazione con altre previsioni europee).

Il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 41 dispone l'equiparazione ai cittadini italiani – ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 (dunque si tratta di «sicurezza sociale») – di una triplice categoria di stranieri, consistente nei:

titolari di permesso unico lavoro;

titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, i quali svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.

Il nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 41 del Testo unico – anch'esso introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 – verte sulla parità di trattamento in materia di prestazioni familiari, prevedendo che, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, siano equiparati ai cittadini italiani:

gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;

gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi; la determinazione puntuale «in positivo» dei fruitori implica l'esclusione di coloro che non vi sono ricompresi. Pertanto sono esclusi i soggiornanti per motivi di studio (avvalendosi di facoltà consentita dall'articolo 12, par. 2, lettera b), della direttiva 2011/98/UE che si intende recepire, secondo cui gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di Paesi terzi che siano

stati autorizzati a lavorare per un periodo non superiore a sei mesi o siano stati ammessi a scopo di studio o cui sia consentito lavorare in forza di un visto).

Rilevano poi un certo interesse per gli ambiti di interesse della I Commissione anche le novelle recate dal comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge, relative all'assegno di maternità di base e all'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, le quali intervengono sugli articoli 74 e 75 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L'articolo 74 del decreto legislativo n. 151 prevede che per ogni figlio nato (dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data) sia concesso – qualora le risorse economiche del nucleo familiare non siano superiori ad una determinata soglia – un assegno di maternità alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno (a seguito della riformulazione operata dalla novella si tratta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico dell'immigrazione ovvero della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 17 del Testo unico). Per effetto della novella, vengono ora ricompresi anche i soggetti di cui al nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 41 del Testo unico dell'immigrazione, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del disegno di legge (ossia: gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi).

L'articolo 75 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ha per oggetto l'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, ed è

novellato nei medesimi termini della novella operata all'articolo 74.

Rilevano poi, in quanto direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della I Commissione, le disposizioni di cui al capo II (articoli da 11 a 15) del disegno di legge, recante disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

In particolare, l'articolo 11 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo ai casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi, specificando che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge si evidenzia come la modifica sia finalizzata a dare corretta attuazione della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di refusione della Direttiva 2008/85/CE) e, in particolare, dell'articolo 33 relativo ai criteri di inammissibilità della domanda.

Nell'ordinamento italiano, nel dare attuazione alla direttiva europea 2013/32/UE, non è stata, in particolare, modificata l'originaria formulazione dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 25 del 2008, sulla inammissibilità della domanda di asilo, che tuttora condiziona l'inammissibilità della domanda al solo riconoscimento dello *status* di rifugiato da parte di un altro Stato membro, sebbene tutta la materia dell'asilo sia stata uniformata alle prescrizioni della direttiva 2013/32/UE, la quale introduce il concetto di protezione internazionale, che ricomprende il riconoscimento dello status di rifugiato e quello di persona ammessa alla protezione sussidiaria.

Tale intervento normativo si inquadra in un contesto giurisprudenziale in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea (esprimendosi sulle cause riunite C 297/17, C 318/17 e C 319/17) ha evidenziato come l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato

nel senso che esso non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà offerta da tale disposizione di respingere come inammissibile una domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato perché al richiedente è già stata concessa da un altro Stato membro la protezione sussidiaria, quando le prevedibili condizioni di vita in cui si troverebbe sottoposto detto richiedente quale beneficiario di una protezione sussidiaria in tale altro Stato membro non lo esporrebbero ad un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, nell'accezione dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte ha precisato che la circostanza che i beneficiari di tale protezione sussidiaria non ricevano, in detto Stato membro, nessuna prestazione di sussistenza, o siano destinatari di una siffatta prestazione in misura molto inferiore rispetto agli altri Stati membri, pur senza essere trattati diversamente dai cittadini di tale Stato membro, può indurre a dichiarare che tale richiedente sarebbe ivi esposto a un siffatto rischio solo se detta circostanza comporta la conseguenza che quest'ultimo si troverebbe, in considerazione della sua particolare vulnerabilità, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale.

Ricorda altresì che, nell'ambito della riforma complessiva del CEAS – Sistema comune europeo di asilo, è tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee la proposta di regolamento (COM(2016) 467), che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE. Tale proposta, tra l'altro, mira a sostituire il citato articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, con una disposizione (l'articolo 36, paragrafo 2), direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale in quanto regolamentare. Nel testo formulato dalla Commissione europea la nuova disposizione prevede che la domanda di protezione internazionale non sia esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento Dublino, compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al

richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per i motivi di inammissibilità indicati dalla proposta medesima.

A seguito del complessivo stallo concernente l'*iter* di riforma del sistema comune europeo di asilo iniziato nel 2016, il 23 settembre 2020, la Commissione europea ha presentato il Nuovo patto per l'asilo e la migrazione, che include, tra l'altro, la proposta modificata COM(2020) 611, istitutiva di una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE. La nuova proposta conferma la misura testé illustrata.

L'articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introduce un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità. A tal fine vengono modificati l'articolo 9 del Testo unico dell'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) e l'articolo 17 del regolamento di attuazione del medesimo Testo unico (DPR n. 394 del 1999).

In merito ricorda che il permesso di soggiorno UE, secondo la normativa vigente, è a tempo indeterminato ed è valido come documento di identificazione per 5 anni. Pertanto, il rinnovo è a discrezione dell'interessato, qualora questi intenda utilizzare il permesso anche come documento di identificazione. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma dell'articolo 12 è finalizzata a dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954, il cui allegato (lettera a)), punto 11), modificando il regolamento (CE) n. 1030/2002 (istitutivo di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi), « non consente più che la data di scadenza riportata sui documenti sia illimitata, in quanto essa deve essere riferita alla mera scadenza fisica del prototipo e non al diritto di residenza conferito dallo Stato membro ».

Ricorda che la materia del soggiorno di lungo periodo degli stranieri provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalla direttiva 2003/109/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 3 del 2007, il quale ha novellato il Testo unico in materia di immigrazione (agli articoli 9 e 9-*bis*). I cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, acquistano lo status di soggiornante di lungo periodo e hanno diritto ad un permesso di soggiorno speciale detto « permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo », che ha sostituito la « carta di soggiorno », dal contenuto analogo, prevista in precedenza.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato, salva revoca o perdita a date condizioni, ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

In tale contesto il comma 1 dell'articolo 12 modifica il comma 2 dell'articolo 9 del testo unico, eliminando la previsione della durata a tempo indeterminato del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sostituita con quella che esso « attesta il riconoscimento permanente del relativo status », salvo i casi di revoca disciplinati dagli articoli 9, commi 4-*bis*, 7, 10 e 10-*bis*, del Testo unico. Inoltre, viene introdotta la durata di 10 anni del documento attestante il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per i minori la durata è di 5 anni allo scopo – come riportato nella relazione illustrativa – « di agevolare le fasi di riconoscimento del titolare minorenne e garantire loro una maggiore tutela in considerazione della particolare condizione di vulnerabilità, coerentemente con gli altri documenti di identificazione concessi dalle Autorità nazionali (passaporto e carta d'identità), nel rispetto tuttavia della norma unionale sancita dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE, in cui è affermato che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere valido per almeno cinque anni ».

Si prevede poi che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo pe-

riodo, in corso di validità, costituisce documento di identificazione personale alla stregua della carta d'identità e di ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare (secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del DPR n. 445 del 2000). Secondo la relazione illustrativa, la disposizione ha « l'obiettivo di far chiarezza, distinguendo il conferimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo – che ha una durata permanente salvo i casi di revoca disciplinati dal legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 4-*bis*, 7, 10 e 10-*bis*, del Testo unico dell'immigrazione – dalla validità del documento elettronico che attesta tale status, che invece, ha una durata limitata nel tempo, in analogia al tempo di validità attribuito, dalle norme nazionali di settore, alla carta d'identità, al passaporto e alla patente di guida ».

I commi 2 e 3 dell'articolo 12 recano norme di carattere transitorio.

In particolare, il comma 2 stabilisce che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre 10 anni alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non sia più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

La previsione del comma 2 sembra dunque riguardare tutti i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (permessi che non avevano dunque una scadenza).

La relazione illustrativa chiarisce che in ogni caso la scadenza del permesso non comporta la revoca del particolare *status*, stante la previsione dall'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2003/109, dove è esplicitamente affermato che in nessun caso la scadenza del titolo di soggiorno comporta la revoca dello status. Tuttavia, la relazione illustrativa precisa che « in caso di esibizione nel corso dei controlli di polizia anche in frontiera, il titolo di sog-

giorno potrà essere ritirato – per la restituzione all'Autorità che ne aveva curato il rilascio – e la persona potrà essere invitata presso la Questura competente, per adempiere alle fasi di aggiornamento del documento in parola, ai sensi della vigente normativa (articolo 15 TULPS ovvero articolo 650 del codice penale) ».

Il comma 3 dell'articolo 12 chiarisce che il permesso di soggiorno UE con l'indicazione della durata (decennale o quinquennale) introdotta dal medesimo articolo 12 sarà concesso ai titolari dello status di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al momento della prima richiesta presentata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte o della fotografia.

Il comma 4 dell'articolo 12 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di attuazione di cui al DPR n. 394 del 1999, in quanto superato dalla previsione del comma 1 dell'articolo 12, laddove prevede che il permesso di soggiorno UE costituisce documento di identificazione personale.

Si ricorda che il predetto articolo 17, comma 2 prevede che il permesso di soggiorno UE costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo e che il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.

L'articolo 13 introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata.

A tal fine il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 13 modifica il già citato decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il Testo unico sull'immigrazione, con l'inserimento di un nuovo articolo 4-*ter* (rubricato Proroga del visto), allo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti, entrato in vigore nell'aprile 2010, che ha introdotto l'istituto unionale della proroga della validità del visto di breve durata, fino al termine massimo di 90 giorni nel semestre.

Ricorda che la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri è recata

principalmente dalla legge n. 68 del 2007, la quale prevede che, qualora la durata del soggiorno sia non superiore a tre mesi, non sia richiesto il permesso di soggiorno, sostituito da una dichiarazione di presenza. La disposizione si applica per l'ingresso per visite, affari, turismo, studio e, a seguito di una integrazione introdotta dal decreto-legge n. 53 del 2018, per missione, gara sportiva o ricerca scientifica. In tali casi, il visto d'ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, costituisce documento idoneo anche per il soggiorno, purché al momento dell'ingresso, o in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiari la sua presenza all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'interno 26 luglio 2007.

L'articolo 33 del regolamento (CE) 810/2009 prevede che il visto già rilasciato è prorogato: per motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie, riconosciute come tali dalle autorità competenti, che impediscono al titolare del visto di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato; per ragioni personali serie che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata del soggiorno. Nel primo caso la proroga è concessa a titolo gratuito, mentre nel secondo caso la proroga dà luogo alla riscossione di un diritto pari a 30 euro. L'autorità competente a prorogare il visto è quella dello Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del Paese terzo al momento della richiesta della proroga. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti per la proroga dei visti. Le informazioni sul visto prorogato sono inserite nel VIS conformemente all'articolo 14 del regolamento VIS.

La proroga del visto di ingresso per brevi periodi era già contemplata dall'Acquis di Schengen, dove, tra l'altro si precisa che, per l'Italia, le Autorità amministrative preposte alla proroga debbano essere gli Uffici per gli stranieri ubicati presso le

Questure della Repubblica (Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 (SCH/Com-ex (93)21).

In tale contesto la relazione illustrativa del disegno di legge indica che l'intervento normativo recato dall'articolo 13 è motivato dal fatto che le disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero di cui al Testo unico dell'immigrazione, non sono state aggiornate in tal senso: « la disciplina di settore, difatti, necessita di un adeguamento in quanto, sulla base delle specifiche previsioni contenute all'articolo 4, comma 2, del Testo unico dell'immigrazione e all'articolo 5 del novellato DPR n. 394 del 1999, il visto può essere rilasciato unicamente dalle autorità diplomatico-consolari o dagli uffici di polizia di frontiera italiani e ai soli fini dell'ingresso sul territorio nazionale o del transito ».

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 4-ter del Testo unico stabilisce che il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea (ossia 90 giorni) ai sensi dell'articolo 33 del citato regolamento (CE) 810/2009.

Il comma 2 del nuovo articolo 4-ter stabilisce, inoltre, che lo straniero che chiede la proroga del visto è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, alla stregua di colui che richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Rammenta al riguardo che il citato regolamento (CE) 810/2009 prescrive che « il richiedente che presenta la “prima domanda” deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente: una fotografia, scansionata o fatta al momento della domanda, e le sue impronte (..) rilevate digitalmente ».

Il comma 3 del nuovo articolo 4-ter chiarisce che la proroga del visto concessa dal questore abilita al soggiorno sul territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti, quindi, presumibilmente, senza dover trasmettere una nuova dichiarazione di presenza, come previsto per coloro che fanno ingresso in Italia con il visto per soggiorni di breve durata.

Il comma 4 del nuovo articolo 4-ter prevede che le informazioni sulla proroga del visto siano memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS). Si tratta di una disposizione già prevista dal citato articolo 33 del regolamento (UE) n. 810/2009).

Oltre alla menzione sul sistema VIS, si prevede che i dati sulle proroghe dei visti siano registrate nel del Centro elaborazione dati operante presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 8, della legge n. 121 del 1981, che provvede alla classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e alla loro diramazione agli organi operativi delle forze di polizia.

Le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 13 apportano al Testo unico dell'immigrazione ulteriori modifiche di coordinamento con la normativa di settore, in considerazione dell'introduzione dell'istituto della proroga del visto.

In particolare, la lettera *b)*, n. 1), modifica l'articolo 5, comma 1, del Testo unico dell'immigrazione al fine di inserire la proroga del visto tra i titoli che consentono il soggiorno dello straniero.

Dal punto di vista della formulazione del testo, ricorda che la disposizione vigente non comprende espressamente, tra i titoli che consentono il soggiorno, il visto per ingresso di breve durata; con la modifica prevista la disposizione comprenderebbe anche la proroga di tale visto.

Le altre disposizioni di coordinamento riguardano:

alla lettera *b)*, n. 2): i reati in materia di contraffazione, alterazione e utilizzo dei documenti relativi all'ingresso e al soggiorno (di cui all'articolo 5, comma 8-*bis*, del Testo unico dell'immigrazione);

alla lettera *d)*: l'espulsione dello straniero (di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del citato Testo unico);

alla lettera *c)*: l'individuazione dell'autorità amministrativa competente alla trattazione dell'eventuale ricorso, seguente alla mancata concessione della proroga; con riguardo a tale ultimo aspetto, viene modificato l'articolo 6, comma 10, del Testo unico, attribuendo la trattazione della proroga del visto al tribunale amministrativo regionale competente, che già è competente per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in esito alla domanda di permesso di soggiorno.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di attuazione del regolamento (UE) 2016/1953.

In particolare, la disposizione individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953, che ha istituito il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il regolamento stabilisce alcune caratteristiche base del documento ma lascia impregiudicate le modalità di rilascio dello stesso che sono demandate agli Stati membri.

L'articolo 14 provvede appunto a specificare l'autorità competente nel rilascio del documento, aggiungendo un comma 6-*bis* nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il Testo unico sull'immigrazione, e prevedendo che il documento di viaggio per il rimpatrio sia rilasciato dal questore, sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la disposizione « consentirà di agevolare ed accelerare le procedure di rimpatrio degli stranieri che sono sprovvisti di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati di origine o provenienza. L'uso di tale documento renderebbe difatti superabili talune criticità legate alla carente collaborazione delle Autorità diplomatiche dei Paesi terzi nelle attività di identificazione dei

propri cittadini, onde consentirne il rimpatrio ».

L'articolo 15 novella la legge n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, al fine di dare attuazione a talune direttive in materia di armi.

Si tratta, in particolare, della direttiva (UE) 2019/68, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi), e della direttiva (UE) 2019/69 della Commissione, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

Entrambe sono direttive di esecuzione, con termine di recepimento il 17 gennaio 2020; essendo scaduto tale termine, è stata avviata nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea la procedura di infrazione per mancato recepimento (attualmente allo stato di messa in mora: rispettivamente, procedura n. 2020/0211 e n. 2020/0212). Ambedue le direttive pongono prescrizioni obbligatorie e, in quanto tecniche, prive di spazi di discrezionalità in sede di recepimento.

Il comma 1, lettera *c*), dell'articolo 15 recepisce la direttiva (UE) 2019/68, la quale stabilisce le specifiche tecniche della marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (mentre non si applica alle unità elementari di imballaggio di munizioni complete). A tal fine si novella l'articolo 11 della citata legge n. 110 del 1975, ai sensi del quale, sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore, una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio o l'importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbricazione o assemblaggio deve essere apposta su una

parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo Stato membro dell'Unione europea.

La novella in esame prevede che la marcatura sia eseguita in conformità alle specifiche tecniche contenute in allegato alla citata direttiva 2019/68.

La direttiva (UE) 2019/69 stabilisce invece le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione, prevedendo che gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi con camera di cartuccia che siano destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, debbano rispettare in ogni momento le specifiche tecniche di cui all'allegato della medesima direttiva (per non essere considerati armi da fuoco a norma della direttiva 91/477/CEE). Le specifiche tecniche riguardano le modalità che ogni fabbricante o importatore di armi a salve, strumenti di segnalazione o strumenti in grado di nebulizzare una miscela irritante per fini di autodifesa, deve seguire affinché tali prodotti possano essere utilizzati unicamente per tali specifici scopi.

In tale contesto la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 15 incide sull'articolo 2, comma 5, della legge n. 110 del 1975, il quale prevede che le disposizioni della legge medesima, nonché del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del suo regolamento esecutivo (rispettivamente, il regio decreto n. 773 del 1931 e il regio decreto n. 635 del 1940) relative alla detenzione ed al porto delle armi, non si applichino nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego sia previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero siano comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.

La novella specifica che tali strumenti lanciarazzi, se muniti di camera di cartuccia, debbono comunque conformarsi alle specifiche tecniche recate dalla direttiva 2019/69.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 15 inserisce nella citata legge n. 110 del 1975 un nuovo articolo 5-*bis*, recante disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa.

In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 5-*bis* della legge n. 110 del 1975 prevede che il Banco di prova verifichi (a spese dell'interessato) che gli strumenti sopra ricordati, qualora provvisti di camera di cartuccia (benché il dettato testuale potrebbe far intendere che tale requisito valga solo per gli strumenti di autodifesa), siano conformi alle specifiche tecniche della citata direttiva 2019/69. Il Banco di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta. Si precisa che per strumenti di autodifesa si intendono quelli che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum* e non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona (le caratteristiche tecniche sono state disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 103 del 12 maggio 2011, autorizzato dall'articolo 3, comma 32, della legge n. 94 del 2009).

Il comma 2 del nuovo articolo 5-*bis* disciplina le sanzioni, prevedendo che chiunque produca o ponga in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma sia punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

Il comma 3 del nuovo articolo 5-*bis* reca un'ulteriore disposizione in materia penale, stabilendo che nel caso in cui l'uso o il porto d'armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica non conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato alla direttiva n. 69 citata.

Rileva come la disciplina sanzionatoria prevista dai commi 2 e 3 del nuovo articolo 5-*bis* sia mutuata da quella già prevista dall'articolo 5 della medesima legge n. 110 del 1975 in materia di divieto di strumenti trasformabili in armi.

La decorrenza della nuova disciplina dalla data di entrata in vigore della legge europea in esame fa sì che ne siano oggetto gli strumenti prodotti o importati successivamente a quella data. Per gli strumenti prodotti o importati o detenuti legittimamente fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

L'articolo 31 novella l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge, la procedura individuata per la definizione dei suddetti criteri e procedure discende dalla necessità di condurre l'istruttoria in modo univoco con le amministrazioni coinvolte e sulla base di criteri predefiniti e condivisi, qualora il procedimento riguardi materie di competenza delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, nei casi nei quali le circostanze di diritto e di fatto oggetto di accertamento istruttorio siano complesse e investano una pluralità di pubbliche amministrazioni centrali e/o locali.

La medesima relazione illustrativa del disegno di legge, sottolinea inoltre come l'articolo 43 contribuisca a dare effettività ai principi di cui agli articoli 117 (coordinamento della finanza pubblica) e 119 della Costituzione (concernente l'obbligo di concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea), in quanto è finalizzato a

far ricadere gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea o dalle Decisioni delle Istituzioni dell'UE sulle Amministrazioni centrali, regionali e locali responsabili degli stessi. Inoltre, la relazione rileva come, alla luce del rilevante contenzioso dinanzi all'autorità giudiziaria finora maturato, sia emersa la necessità di integrare l'istruttoria propedeutica all'esercizio dell'azione di rivalsa con elementi di merito di cui esclusivamente i Ministeri competenti sono in possesso, per le materie di volta in volta oggetto delle sentenze di condanna emenate dalla Corte di Giustizia dell'UE.

Segnala come la disposizione non preveda un termine per l'esercizio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della facoltà di definire, con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, né chiarisca se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa.

Riservandosi di presentare nel prosieguo dell'esame una proposta di relazione, auspica che sulle materie di competenza della Commissione incise dal provvedimento in esame si svolga un proficuo dibattito, anche in vista della presentazione di eventuali emendamenti al testo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il viceministro dell'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Vittoria BALDINO (M5S) propone di procedere a un'inversione nell'ordine dei

lavori della seduta odierna, nel senso di passare prima all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, e poi all'esame in sede referente del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

La Commissione concorda.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1794 – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, facendo seguito a quanto già indicato in occasione della riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che si intende concluso il ciclo di audizioni informali previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti, considerato che finora sono state svolte già circa 10 audizioni. Pertanto, i provvedimenti sono stati inseriti all'ordine del giorno della Commissione della giornata odierna, così da permettere alla relatrice, Macina, di formulare una proposta di nuovo testo base.

In tale contesto ricorda che in una prima fase dell'*iter* era adottata come testo base la proposta di legge C. 1323, alla quale erano stati presentati numerosi emendamenti, ma che successivamente la Commissione ha

ritenuto di svolgere una più ampia istruttoria legislativa sul provvedimento, procedendo al citato ciclo di audizioni informali, in vista dell'adozione di un nuovo testo base.

Propone altresì di procedere all'abbinamento alle proposte di legge già in esame della proposta di legge C. 1794 a sua prima firma, recante « Istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 », la quale affronta una tematica strettamente connessa a quella delle citate proposte di legge, come testimoniato dal fatto che il ciclo di audizioni svolte a riguardato tutti e tre i provvedimenti.

La Commissione approva la proposta di abbinamento avanzata dal Presidente.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, presenta un testo unificato delle proposte di legge in esame (*vedi allegato*), che propone di adottare come nuovo testo base. Illustrandone il contenuto, si sofferma in particolare sui compiti della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, facendo riferimento, in particolare, a quelli indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), che reputa in piena armonia con il contenuto dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

Dopo aver fatto quindi notare come la sua proposta di testo unificato definisca più chiaramente gli ambiti di competenza tra diversi organismi, ad esempio rispetto all'UNAR, segnala come si preveda altresì un pieno coinvolgimento tra diverse istituzioni nazionali, visto che tale Commissione redige una relazione annuale alle Camere e al Governo sull'attività svolta.

Si dichiara quindi disponibile ad un confronto con gli altri gruppi in vista di un miglioramento del testo, auspicando si possa svolgere su di esso un ampio dibattito di merito.

Emanuele PRISCO (FDI) fa notare che, alla luce dei lavori parlamentari che si stanno svolgendo in quest'ultimo lasso tem-

porale, sembra trasparire un profondo distacco dal Paese reale della classe dirigente politica di maggioranza, che sembra non curante delle rilevanti esigenze avvertite dai cittadini italiani in questa fase storica di emergenza sanitaria ed economica. Osserva, infatti, come la maggioranza sembri interessata esclusivamente a discutere di provvedimenti che nulla hanno a che fare con tali evidenti priorità, quasi a voler distogliere l'attenzione da quelle che sono le vere emergenze del Paese.

Ritiene surreale – come se ci si trovasse in una commedia grottesca – che in Parlamento, in una simile situazione, ci si concentri sulla discussione di provvedimenti di ogni tipo – dalla legge elettorale, al contrasto all'omofobia, all'immigrazione – ispirati da convinzioni ideologiche e demagogiche e assolutamente lontani dalle necessità della collettività. Stigmatizza, dunque, la profonda disgiunzione tra la politica e la società civile, che impedisce di dare risposte serie ai cittadini, come dimostra la mancanza di misure sul potenziamento degli organici forze dell'ordine, costretti a sopportare un carico di lavoro sempre più gravoso a causa dell'emergenza epidemiologica.

Vittoria BALDINO (M5S), pur comprendendo che l'opposizione reciti il suo ruolo di antagonista rispetto alla maggioranza, in un gioco delle parti che rientra nella dinamica politica, contesta con forza i rilievi critici formulati dal deputato Prisco, ricordandogli che, come componente della I Commissione, anche lui debba occuparsi delle rilevanti tematiche che rientrano negli ambiti di competenza di tale Commissione, tra le quali è riconducibile anche quella oggetto del provvedimento in esame. Fa presente che la I Commissione, occupandosi, tra l'altro, di affari costituzionali e di sicurezza, ha il diritto-dovere di considerare prioritario il tema della tutela dei diritti fondamentali e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, questione, peraltro, che ritiene attenga alla vita concreta delle tante persone vittime di violenza.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ringrazia anzitutto la relatrice Macina per

l'ottimo lavoro di sintesi svolto, dal momento che, nella predisposizione della proposta di testo unificato, ha saputo tenere conto dei contenuti dei diversi provvedimenti in esame.

Rispondendo quindi al deputato Prisco, fa presente che i parlamentari, nell'esercizio del loro mandato, hanno una grande responsabilità, avendo il dovere di occuparsi di tante questioni, in diversi ambiti settoriali, pur nel rispetto di talune priorità imposte dalla particolare congiuntura storica. Non ritiene dunque sia criticabile che il Parlamento, pur assicurando l'esame di provvedimenti più urgenti riguardanti l'emergenza sanitaria, si occupi anche di altro, proseguendo l'ordinario *iter* di esame di progetti di legge già incardinati.

In tale spirito sottolinea come il provvedimento in esame fornisca risposte concrete, attese da tempo, atteso che l'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea a non prevedere una Commissione indipendente per la tutela dei diritti fondamentali. Non ritiene dunque che il provvedimento in esame possa essere secondario, in quanto mira ad ottemperare a taluni impegni assunti a livello internazionale, facendo notare che non farebbe onore alla tradizione giudica del Paese non dare seguito a tali impegni.

Gennaro MIGLIORE (IV), ricollegandosi a talune considerazioni svolte dal deputato Prisco, fa notare che la maggioranza si è mostrata ampiamente responsabile, convinta di poter affrontare velocemente e concretamente l'emergenza in atto, entrando nel merito delle questioni. Rileva come sia stata l'opposizione, al contrario, attraverso la presentazione di numerosi emendamenti su numerosi provvedimenti, a seguire un intento puramente demagogico e ostruzionistico, al fine di allungare in ogni modo i tempi dei lavori parlamentari.

Carmelo MICELI (PD), ricollegandosi a sua volta ad alcune osservazioni svolte dal deputato Prisco, fa notare che ogni parlamentare deve essere consapevole della complessità del proprio ruolo, che lo porta ad occuparsi di questioni complesse. Ritiene

dunque che, soprattutto nel periodo di crisi attuale, sia necessario abbandonare le inutili e sterili contrapposizioni per concentrarsi sul merito delle questioni, con senso di responsabilità da parte di tutte le parti politiche.

Ritenendo fondamentale coinvolgere l'opposizione in questo processo di confronto, si augura quindi che i gruppi di minoranza vi partecipino attivamente, senza contestazioni aprioristiche, abbandonando la propaganda politica. Fa notare che, in caso contrario, la maggioranza non potrebbe che prendere atto dell'impossibilità di un reale dialogo.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame reca un intervento legislativo atteso da tempo, ritiene che, in un periodo di emergenza come quello attuale, ai parlamentari non resta che lavorare con serietà per onorare il proprio mandato, al servizio del Paese. Ritiene necessario, dunque, evitare populismi e propagande politiche inutili, concentrandosi su tutti gli argomenti che il Parlamento ritiene opportuno affrontare, seguendo, dunque, l'ordine di priorità convenuto, nel rispetto dei diversi ambiti di competenza.

In conclusione, ribadisce la sua disponibilità a confrontarsi sul merito delle questioni e si dichiara aperta a valutare eventuali proposte di modifiche volte ad un miglioramento del testo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel far notare che il testo in esame affronta tematiche che dovrebbe essere a cuore di tutti gli schieramenti politici, ricorda che fu proprio la maggioranza del Governo di centro-destra, allora guidato da Berlusconi, con il sostegno della Lega, a porre tali tematiche all'attenzione del dibattito politico, presentando un analogo provvedimento che fu lungamente discusso, senza tuttavia ricevere l'approvazione dei due rami del Parlamento. Ritiene dunque che sia giunto il momento di affrontare la questione una volta per tutte, approvando un provvedimento lungamente atteso.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come non intenda certo mettere in discussione la

tutela dei diritti fondamentali, che giudica essenziale in uno Stato democratico, quanto semplicemente far notare che la maggioranza, in un periodo di emergenza come quella attuale, sembra occuparsi di tutto, tranne che dei problemi concreti e più sentiti dai cittadini. Nel constatare la ritrosia del Governo ad accogliere le proposte dell'opposizione, ostacolando un suo coinvolgimento nelle scelte da assumere in tale delicato momento, invita i gruppi della maggioranza ad entrare realmente in contatto con la società civile, rendendosi conto di quante proteste si stanno svolgendo nelle piazze. Richiama, in particolare, le manifestazioni degli operatori del turismo, delle forze dell'ordine, dei rappresentanti delle imprese penalizzate dai provvedimenti assunti dal Governo, rilevando come la maggioranza dovrebbe spiegare a tali cittadini le ragioni per le quali non ci si occupa dei loro diritti.

Ritiene dunque opportuno rimettere ordine nella lista delle priorità del Paese, al fine di impedire che la classe politica, in mancanza di serie e concrete risposte alla collettività, perda credibilità e autorevolezza.

Si chiede, al riguardo, per quale ragione non si assuma alcuna misura a favore delle forze dell'ordine, ad esempio sbloccando la sperimentazione di taluni strumenti di autodifesa, come il Taser, tenuto conto delle ripetute aggressioni compiute ai danni degli operatori di polizia, avvenute anche nei centri di accoglienza.

Nel chiedersi per quale motivo non si dia conto del progressivo aumento degli sbarchi di immigrati, che rischia di gravare sempre sugli operatori responsabili della sicurezza, prende infine atto con rammarico che i gruppi di maggioranza, facendo leva sulla mera forza dei numeri, continuano a calendarizzare provvedimenti utili solo a far quadrare gli equilibri politici al proprio interno, ignorando le reali esigenze della gente.

La Commissione delibera di adottare quale nuovo testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge elaborato dalla relatrice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo base adottato dalla Commissione sarà fissato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Ricorda che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto di procedere a un ciclo di audizioni informali, che potranno aver luogo in videoconferenza: a tal fine i gruppi dovranno far pervenire alla segreteria della Commissione le loro indicazioni circa i soggetti da audire entro le ore 12 di domani, venerdì 30 ottobre.

L'organizzazione complessiva dei lavori sarà successivamente precisata, in una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione che potrà aver luogo martedì 3 novembre, anche alla luce delle decisioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo in merito all'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Da quindi la parola ai relatori, Baldino e Miceli, per l'illustrazione del provvedimento.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, rileva innanzitutto come il decreto-legge, che si compone di 16 articoli, risponda, come si legge nella relazione illustrativa, all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 53 del 2019. A seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata, infatti, la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative.

L'articolo 1 apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Nel dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 5 del Testo unico, che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

Il decreto-legge in esame impone il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.

Nella formulazione antecedente al decreto-legge n. 113 del 2018, la disposizione concludeva: « salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o

internazionali dello Stato italiano ». Tale inciso è stato abrogato dal decreto-legge n. 113 del 2018, con ciò facendo venire meno l'ambito di discrezionalità nella valutazione dei « seri motivi », attribuita al questore. Nell'emanare quel decreto-legge, il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri (il 4 ottobre 2018) richiamando, in via generale, come restassero « fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia ». Il presente decreto-legge ripristina dunque l'obbligo di rispettare gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato aggiungendo il seguente periodo: « fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ».

A tale proposito rileva come l'articolo 10 della Costituzione – oltre a prescrivere la conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (primo comma) – si soffermi sulla condizione giuridica dello straniero, prescrivendo per essa (al secondo comma) sia una riserva di legge sia la conformità alle norme ed ai trattati internazionali (per quest'ultimo riguardo superando il principio della reciprocità rispetto alla disciplina degli altri Stati, com'era nell'antecedente ordinamento).

Ancora, il medesimo articolo 10 della Costituzione prevede (al terzo comma) che « lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto all'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge », ponendo inoltre (al quarto comma) il divieto di estradizione dello straniero per reati politici.

Tale novero di previsioni – che formulano la generale garanzia della persona straniera nell'ordinamento italiano – si collocano entro i « Principi fondamentali » della Carta repubblicana.

Per lungo tempo l'Italia ha avuto una disciplina limitata al riconoscimento dello

status di rifugiato, a seguito dell'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che definisce appunto lo *status* di rifugiato (ratificata dalla legge n. 722 del 1954; solo con il decreto-legge n. 416 del 1989 veniva però meno la riserva geografica apposta al momento della ratifica). La Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 è intervenuta sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea (ratificata dalla legge n. 523 del 1992).

A dare impulso ad una maggiore articolazione della disciplina normativa interna è stata l'incidenza delle disposizioni comunitarie. Rammenta infatti come l'asilo, nelle sue varie articolazioni, sia materia di competenza dell'Unione europea, la quale vi persegue una « politica comune », mediante un « sistema europeo comune di asilo » (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

La protezione così accordata può essere di tre tipi:

 riconoscimento dello *status* di rifugiato;

 protezione sussidiaria;

 protezione temporanea.

Le prime due tipologie (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria) sono specificazione di una medesima voce: la « protezione internazionale » (dicitura ricorrente nei recenti atti normativi dell'Unione europea, intesi ad « avvicinare » la disciplina di siffatte due diverse forme di protezione).

La prima forma di protezione (*status* di rifugiato) è accordata a chi sia esposto nel proprio Paese ad atti di persecuzione individuale, configuranti una violazione grave dei suoi diritti fondamentali.

La seconda (protezione sussidiaria) è accordata a chi, pur non oggetto di specifici atti individuali di persecuzione, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno se ritornasse nel Paese di origine.

La terza tipologia (la protezione temporanea) è una procedura di carattere ecce-

zionale che garantisce – nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine – una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso.

Il diritto di asilo previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione è attuato e regolato nel nostro ordinamento secondo diverse fattispecie: lo *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e protezione altra per esigenze umanitarie.

Lo *status* di rifugiato è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, lettere *e*) e *f*) del decreto legislativo n. 251 del 2007 (modificato dal decreto legislativo n. 18/2014) e dall'articolo 2, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo n. 25 del 2008.

La protezione sussidiaria è disciplinata dall'articolo 2, comma 1, lettere *g*) ed *h*), del decreto legislativo n. 251 del 2007 e dall'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *g*), del decreto legislativo n. 25 del 2008.

La protezione umanitaria è stata soppressa quale istituto generale dal citato decreto-legge n. 113 del 2018, il quale le ha sostituito una enumerazione diretta a tipizzare e delimitare le ipotesi umanitarie. L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) dispone, per alcune tipologie di permessi di soggiorno, la convertibilità in permessi di lavoro.

La lettera *b*) del comma 1 dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno, attraverso una novella l'articolo 6 del testo unico dell'immigrazione, in cui si introduce un comma 1-*bis*, ammettendo in tal modo – ove ne ricorrano i requisiti – la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dei seguenti permessi di soggiorno:

 per protezione speciale;

 per calamità;

 per residenza elettiva;

 per acquisto della cittadinanza (o dello stato di apolide);

- per attività sportiva;
- per lavoro di tipo artistico;
- per motivi religiosi;
- per assistenza a minori.

La disciplina del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è recata nel Testo unico dell'immigrazione dagli articoli da 21 a 27 (nonché dall'articolo 27-*quater* per lavoratori altamente qualificati, dagli articoli 27-*quinquies* e *sexies* per trasferimenti intra-societari). Vi si prevede una tipologia di permesso differenziata, a seconda si tratti di: lavoro subordinato; lavoro subordinato stagionale; lavoro autonomo; lavoro in casi particolari, enumerati dall'articolo 27 del Testo unico (dunque fuori della determinazione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato italiano autorizzati nell'ambito delle quote, valevole invece per le altre tipologie di permesso di lavoro).

Nell'enumerazione resa dalla lettera *b*), figurano dunque alcuni permessi speciali.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale – oggetto dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, come riscritto dal decreto-legge n. 113 del 2018 – è accordato nei casi in cui non sia accoglibile (dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale) la domanda di protezione internazionale e tuttavia ricorrano i presupposti del divieto di espulsione (di cui all'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione).

In tali casi, gli atti sono restituiti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura « protezione speciale » (salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provveda ad accordare una protezione analoga).

Siffatto permesso di soggiorno è rinnovabile (previo parere della Commissione territoriale). La disposizione del testo unico prevede espressamente che questo permesso consenta di svolgere attività lavorativa ma che esso non possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 dispone in senso contrario, senza però novellare con una formulazione di raccordo l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 25.

La medesima lettera *b*) specifica che la convertibilità in permesso di soggiorno lavorativo è esclusa qualora ricorrano le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, per gravi condotte criminose, pericolosità per la sicurezza dello Stato o l'ordine e la sicurezza pubblica, talché operi l'esclusione o il diniego dal conferimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria (secondo quanto previsto dagli articoli 10, comma 2, 12, lettere *b*) e *c*) e 16, del decreto legislativo n. 251 del 2007).

Una disposizione circa questo tipo di permesso per protezione speciale è contenuta altresì nella lettera *e*), numero 2.

Il permesso di soggiorno per calamità è disciplinato dall'articolo 20-*bis* del testo unico dell'immigrazione ed è stato introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018, nel sopprimere l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e correlativamente mantenere fattispecie eccezionali di temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere umanitario, enumerate e tipizzate in permessi di soggiorno speciali (tra i quali, appunto, quello qui considerato). Su tale permesso di soggiorno incide la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è previsto dall'articolo 11, unico comma, lettera *c-quater*) del d.P.R. n. 394 del 1999 (recante il regolamento di attuazione del testo unico dell'immigrazione): è permesso di soggiorno rilasciato a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia (o che comunque dimostri di potersi mantenere in modo autosufficiente senza svolgere attività lavorativa).

Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolidia è anch'esso menzionato dal d.P.R. n. 394 del 1999 (ancora all'articolo 11 lettera *c*) ed è accordato a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per

altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

La lettera *b)* del comma 1 ne dispone la convertibilità in permesso di lavoro, a condizione che lo straniero non fosse precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo (quest'ultimo, a sua volta, è rilasciato in attesa della decisione sulla domanda di asilo, se essa non sia adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non sia imputabile al richiedente; ha durata di sei mesi, rinnovabile fino a durata del procedimento, e consente di svolgere un'attività lavorativa fino alla conclusione della procedura, senza però poter essere convertito in permesso di lavoro: cfr. articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015; viene rilasciato anche a coloro che propongano ricorso giurisdizionale contro il diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale: cfr. articolo 35, comma 7 del decreto legislativo n. 25 del 2008).

Il permesso di soggiorno per attività sportiva è oggetto dell'articolo 27, comma 1, lettera *p)* del Testo unico dell'immigrazione ed è rilasciato a stranieri il quali siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica o dilettantistica (secondo determinazioni delle Federazioni sportive: ad esempio quella del calcio attribuisce la quota d'ingresso solo al settore professionistico) presso società sportive italiane.

Il permesso di soggiorno per lavori di tipo artistico oggetto della previsione del decreto-legge sopra richiamata, è quello di cui fa menzione l'articolo 27, comma 1, del Testo unico dell'immigrazione alle lettere per:

personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.

Il permesso di soggiorno per motivi religiosi trova menzione nell'articolo 5 del Testo unico dell'immigrazione, là dove prevede che il regolamento di attuazione possa prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e « per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto » nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Su tale profilo incide ora la disposizione del decreto-legge in esame.

Il permesso di soggiorno per assistenza minori consegue alla previsione dell'articolo 31, comma 3, del Testo unico dell'immigrazione, il quale prevede che il Tribunale per i minorenni possa autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico, allorché risultino gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trovi nel territorio italiano.

L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni è revocata quando vengano a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

Tale tipologia di permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa, ma prima della previsione del decreto-legge, non ne era consentita la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La lettera *c)* del comma 1 sopprime una disposizione introdotta dal decreto-legge n. 53 del 2019 all'articolo 11, comma 1-*ter* del Testo unico dell'immigrazione sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame.

La disposizione soppressa prevedeva che il Ministro dell'interno potesse – nel rispetto degli obblighi internazionali dell'I-

talia – limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale (salvo che si trattasse di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale), per:

motivi di ordine e sicurezza pubblica;

ovvero quando si concretizzassero – « limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti » – le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera *g*), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva in Italia dalla legge n. 689 del 1994), nella quale si considera come « pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato » costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave sia impegnata, tra le altre, in un’attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero. Tale norma prevedeva, inoltre, circa il provvedimento adottato dal Ministro dell’interno, il concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri. La soppressione qui disposta è correlata alle modifiche e integrazioni disposte dal comma 2.

La lettera *d*) del comma 1 sopprime i commi *6-bis*, *6-ter*, *6-quater* dell’articolo 12 del testo unico dell’immigrazione introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019, recanti le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell’imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019. Sulla materia interviene ulteriormente il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, modificando il Codice della navigazione.

Nel dettaglio, il comma *6-bis* dell’articolo 12 del Testo unico prevedeva che, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali ita-

liane, e salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato, si applicasse al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 (con estensione della responsabilità solidale all’armatore della nave). Si prevedeva inoltre che fosse sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, era previsto fossero imputabili all’armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.

Il comma *6-ter* dell’articolo 12 del Testo unico disponeva circa la custodia delle navi sequestrate nonché gli oneri relativi alla gestione.

Il comma *6-quater* disponeva che, quando il provvedimento di confisca fosse divenuto inoppugnabile, la nave fosse acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all’amministrazione che ne avesse avuto l’uso. La nave per la quale non fosse stata presentata istanza di affidamento o richiesta in assegnazione sarebbe stata, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sarebbero state destinate alla distruzione.

La lettera *e*) del comma 1 concerne il divieto di espulsione, riscrivendo le disposizioni recate dall’articolo 19 del Testo unico dell’immigrazione.

In dettaglio, viene sostituito il comma 1.1. dell’articolo 19, al fine di estendere l’ambito di applicazione del divieto di espulsione.

Non viene modificata la previsione del divieto di espulsione verso Paesi nei quali lo straniero corra un rischio di persecuzione in ragione di finalità discriminatorie mentre viene ampliata la previsione (inserita dalla legge n. 110 del 2017, la quale ha introdotto il delitto di tortura nell’ordinamento italiano) circa il divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, qualora esistano fondati motivi di ritenere che lì rischi di

essere sottoposta a tortura – anche alla luce di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani perpetrate in quello Stato.

Il divieto viene esteso a fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti inumani e degradanti (benché non in misura tale da configurare la tortura, nella definizione resa dall'articolo 613-bis del codice penale, introdotto dalla citata legge del 2017).

Il divieto è parimenti esteso a fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una « violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare » – a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale o di salute e sicurezza pubblica.

In questa estensione del divieto di espulsione, la prospettiva che viene a rilevare non è l'approdo in uno Stato altro, ritenuto gravemente pericoloso per la incolumità e dignità personale, bensì « l'allontanamento dal territorio nazionale », ritenuto gravemente lesivo di un radicamento.

Al fine di meglio definire questa dimensione (inedita nel dispositivo del Testo unico dell'immigrazione ma conosciuta dagli orientamenti giurisprudenziali) la nuova norma prevede si tenga conto « della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine ».

Viene poi introdotto un nuovo comma 1.2 nell'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione, prevedendo che lo straniero per il quale valga il divieto di espulsione (di cui ai commi 1 e 1.1) ed al quale non sia accordata la protezione internazionale, ottenga un permesso di soggiorno per « protezione speciale », rilasciato dal questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Tale tipologia di permesso è disciplinata dall'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, è rinnovabile (previo parere della Commissione territoriale) e consente di svolgere attività lavorativa. Nella

previsione antecedente al decreto-legge in esame, esso non poteva essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro: ma è previsione superata, appunto, dal decreto-legge.

La novella rappresenta dunque un raccordo normativo tra la previsione del decreto legislativo n. 25 del 2008 e il Testo unico dell'immigrazione.

La lettera *e*) modifica inoltre il comma 2, lettera *d-bis*), dell'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione, sempre in materia di divieto di espulsione. Ai sensi della norma vigente il divieto di espulsione si applicava anche agli stranieri che versano in condizioni di salute « di particolare gravità ». La novella sostituisce tale formulazione con una più estensiva che prevede « gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie ».

Rimane invariata la previsione dell'accertamento di tali condizioni di salute – tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute della persona, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza – mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, valido solo nel territorio nazionale, rinnovabile finché persistono, debitamente certificate, le condizioni di salute « di particolare gravità ».

Le lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) del comma 1 recano disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche.

Nel dettaglio, la lettera *f*) modifica l'articolo 20-bis del Testo unico dell'immigrazione in materia di permesso di soggiorno per calamità.

La norma previgente prevedeva che il permesso di soggiorno fosse rilasciabile (dal questore, per la durata di sei mesi, rinno-

vabile per un periodo ulteriore di sei mesi al permanere delle condizioni) qualora il Paese, verso il quale lo straniero deve fare ritorno, versasse in una situazione di « contingente ed eccezionale » calamità, tale da non consentire il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

Tale formulazione è sostituita dalla novella con la previsione di una grave calamità.

È inoltre soppressa la previsione che il permesso di soggiorno per calamità non potesse essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La lettera *g)* modifica il comma *9-bis* dell'articolo *27-ter* del Testo unico dell'immigrazione in materia di permesso per motivi di lavoro del ricercatore il quale abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno per ricerca giunto a scadenza, rilasciato dal questore per la durata del programma di ricerca e che consente lo svolgimento dell'attività di ricerca – indicata nella convenzione di accoglienza tra l'istituto di ricerca ricevente ed il ricercatore – nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca.

Al termine dell'attività di ricerca e alla scadenza del permesso di soggiorno per ricerca, che ha durata non inferiore a nove mesi e non superiore a dodici, lo straniero ricercatore può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, e richiedere un permesso di soggiorno al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata.

In tale ambito viene soppressa la disposizione la quale prevedeva che per conseguire il permesso, lo straniero ricercatore fosse vincolato alla disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere; per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici, un reddito in ogni caso non inferiore al doppio dell'importo annuo

dell'assegno sociale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera *b)*, del Testo unico dell'immigrazione).

Ancora, la norma previgente richiamava, ai fini dell'assistenza sanitaria, il comma 3 dell'articolo 34 del medesimo Testo unico, comprensivo di un obbligo per lo straniero ricercatore di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. L'espunzione di tale richiamo normativo, disposta con la formulazione della novella, fa sì – come si legge nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge di conversione – che « si applicheranno le regole generali in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti » di cui all'articolo 34 del Testo unico, « che distinguono i casi in cui si applica l'obbligo di iscrizione di cui al Servizio sanitario nazionale da quelli in cui è consentita l'iscrizione volontaria al suddetto Servizio da quelli infine in cui occorre procedere alla stipula di una polizza assicurativa ».

In merito fa presente come la novella non modifichi il comma *9-ter* dell'articolo *27-ter* del Testo unico dell'immigrazione, il quale menziona, anch'esso, il possesso dei requisiti reddituali e il rispetto dell'obbligo di cui al predetto articolo 34, comma 3, del medesimo Testo unico.

La lettera *h)* modifica l'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione e riguarda il permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati, al compimento del diciottesimo anno d'età.

Si tratta di permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo.

La lettera ripristina i due ultimi periodi del comma *1-bis* dell'articolo 32, i quali erano stati abrogati dal decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 1, comma 1, lettera *n-bis*).

Viene in tal modo reintrodotta la previsione che il mancato rilascio del parere da parte del Comitato per i minori stranieri (previsto dall'articolo 33 del Testo unico dell'immigrazione) non possa legittimare il

rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno – nonché la previsione dell'applicazione a tale procedimento del silenzio assenso (mediante il rinvio all'articolo 20, commi 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990).

La lettera *i*) modifica l'articolo 36 del Testo unico dell'immigrazione in materia di permesso di soggiorno per cure mediche, il quale ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durino le necessità terapeutiche documentate. La novella aggiunge la previsione che tale permesso di soggiorno consente anche lo svolgimento di attività lavorativa.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di limitazione o divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale.

In particolare, la disposizione prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.

L'articolo 83 del codice della navigazione, richiamato e mantenuto fermo dalla previsione in esame, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino.

La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede, a sua volta, un potere di intervento posto in capo al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per motivi di

ordine pubblico – previsti anche dal citato articolo 83 del codice della navigazione – nonché per motivi di sicurezza pubblica e per motivi dovuti al concretizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera *g*), della Convenzione di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

È al contempo oggetto di abrogazione, da parte dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge, illustrato in precedenza, il comma *1-ter* dell'articolo 11 del Testo unico dell'immigrazione, inserito dal decreto-legge n. 53 del 2019 (cosiddetto « decreto sicurezza-bis »), che interveniva sul medesimo ambito.

Rispetto alla disposizione abrogata le fattispecie enucleate sono analoghe (motivi di ordine e sicurezza pubblica e condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera *g*), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti) così come il procedimento previsto, specificando che l'informazione al Presidente del Consiglio dei ministri deve essere preventiva (« previa » informazione).

A sua volta, la disposizione abrogata specificava che l'attribuzione di tale facoltà in capo al Ministro dell'interno era intesa in quanto Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia.

Inoltre, diversamente dalla disposizione abrogata il provvedimento di limitazione o divieto può ora riguardare il transito e la sosta delle navi (con una dizione analoga a quella dell'articolo 83 del codice della navigazione), mentre il testo non fa più riferimento all'ingresso delle medesime.

Sempre analogamente al citato articolo 83 del codice della navigazione, il comma 2 dell'articolo 1 fa riferimento al transito e la sosta, mentre il comma *1-ter* dell'articolo 11 del testo unico sull'immigrazione faceva riferimento al transito o la sosta.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame aggiunge altresì che tale previsione non trova applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marit-

timo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati.

Resta espressamente fermo quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria del 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

La previsione in esame interviene inoltre sulle sanzioni da applicare in caso di navigazione in zone vietate, disponendo che nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000.

Tale previsione si aggiunge a quanto attualmente stabilito dall'articolo 1102 del codice della navigazione che – al di fuori da quanto previsto dall'articolo 260 del codice penale – dispone la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 516 euro per il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti ai sensi dall'articolo 83 del medesimo codice.

Sono al contempo abrogate, dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge, le previsioni inserite all'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione – i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* – dal decreto-legge 53 del 2019 (cosiddetto « decreto-sicurezza *bis* ») relative alle sanzioni nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione poste in capo al comandante e all'armatore della nave. Per quest'ultimo era stabilita una responsabilità solidale con il comandante che nel testo del decreto-legge non è prevista espressamente, così come la confisca della nave.

Le previsioni oggetto di abrogazione da parte del decreto-legge disponevano, nel dettaglio, che in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane (salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato) si applicasse al comandante della nave la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 e la responsabilità solidale fosse estesa all'armatore della nave. In base alle norme oggetto di abrogazione, inoltre, era sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. Si specificava che a seguito di provvedimento definitivo di confisca erano imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvedeva il prefetto territorialmente competente.

Ricorda al riguardo che la disciplina sanzionatoria abrogata era stata oggetto dei rilievi contenuti nella lettera inviata, contestualmente alla promulgazione della legge n. 53 del 2019 di conversione del cosiddetto « decreto sicurezza-*bis* », dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, apportando alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

Vengono modificate le procedure di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattamento in uno *hotspot* o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro, fermo restando l'esame con procedura accelerata, non siano più esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per gravi reati. I minori stranieri non ac-

compagnati sono esclusi dall'applicazione della procedura accelerata delle domande.

Nel contempo si prevede che non si applichi ai richiedenti portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani) la disciplina in materia di domande manifestatamente infondate.

In caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni.

Viene portata da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione sociale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale.

Infine, si interviene sulla disciplina delle controversie sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevedendo, tra l'altro che:

il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della decisione, adottato per gravi motivi, deve essere emanato dal tribunale in composizione collegiale;

la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva nell'ipotesi di reiterazione di identica domanda si applica solo in presenza di una seconda decisione di inammissibilità.

Nel dettaglio, le lettere *a)* e *b)* del comma 1 modificano le procedure di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, recate rispettivamente dagli articoli 28 e 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, che vengono entrambi riformulati.

In particolare, con riferimento all'esame prioritario, il comma 1 del nuovo articolo 28 del decreto legislativo n. 25 del 2008 mantiene in capo al presidente della commissione territoriale competente per l'esame della domanda di asilo il compito di stabilire quali tra le domande presentate debbano essere esaminate prioritariamente e quali con procedura accelerata.

La disposizione specifica inoltre che:

la decisione è presa previo esame preliminare delle domande (e non più sulla base della sola documentazione in atti);

il presidente della commissione deve decidere secondo i criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 28 e dall'articolo 28-*bis*;

la commissione deve informare il richiedente, al momento del colloquio personale, della decisione procedurale, ossia di quale procedura adottata: ordinaria, prioritaria o accelerata.

Il comma 2 del nuovo articolo 28 reca le fattispecie di domande da esaminare in via prioritaria.

Rispetto alla formulazione previgente della disposizione viene confermato l'esame prioritario delle domande:

« verosimilmente » fondate; la norma previgente si riferisce a domande « palesemente » fondate; si aggiunge inoltre « ad una prima valutazione »;

presentate da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili (in particolare da un minore non accompagnato) ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

esaminate con la procedura di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008. Tale procedura consente l'omissione dell'audizione del richiedente a due condizioni: questi deve provenire da un Paese preventivamente individuato a tale fine dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo; la commissione territoriale deve ritenere la sussistenza di sufficienti motivi per riconoscere il *status* di protezione sussidiaria.

Due ulteriori fattispecie, che nella formulazione previgente erano comprese tra quelle da esaminare sia in via prioritaria, sia con trattamento accelerato, vengono riferite invece esclusivamente alla procedura accelerata di cui all'articolo 28-*bis*. Si

tratta delle domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattamento in un *hotspot* a seguito dell'attraversamento irregolare delle frontiere o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese designato di origine sicuro.

Per quanto riguarda l'esame accelerato delle domande di asilo, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 modifica l'articolo 28-*bis* del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, mantenendo fermo che le Commissioni territoriali sono chiamate a decidere entro cinque o nove giorni (sette + due), in base alle fattispecie rispettivamente enucleate al comma 1 e al comma 2.

Nella formulazione previgente la decisione della commissione territoriale doveva essere adottata entro 5 giorni nel caso di richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura e di reiterazione della domanda. Il nuovo comma 1 dell'articolo 28-*bis* mantiene questa procedura (« super-accelerata » da concludersi in 5 giorni) in caso di reiterazione, mentre per i provenienti da Paesi di origine sicura il termine è di 9 giorni (7 giorni entro cui svolgere l'audizione più 2 giorni per la decisione).

Inoltre, è prevista una nuova fattispecie di domanda per la quale la decisione deve essere assunta entro i cinque giorni: ci si riferisce alle domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannata con sentenza anche non definitiva, per uno dei gravi reati la cui condanna preclude l'acquisizione dello *status* di rifugiato (di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 25 del 2007) e della protezione sussidiaria (di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d-*bis*), del decreto legislativo n. 25 del 2007).

Si tratta dei reati di grave allarme sociale previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (tra cui associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di droga e al contrabbando di tabacchi, terrorismo, strage, omicidio, rapina aggravata) e degli altri seguenti reati:

resistenza a pubblico ufficiale (di cui all'articolo 336);

lesioni personali gravi (di cui all'articolo 583);

mutilazioni genitali femminili (di cui all'articolo 583-*bis*);

lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (di cui all'articolo 583-*quater*);

furto aggravato dal porto di armi o narcotici (di cui agli articoli 624 e 625, primo comma, n. 3);

furto in abitazione (di cui all'articolo 624-*bis*, primo comma).

In ogni caso, in presenza di questi reati la procedura accelerata non può essere avviata senza che sia previamente svolta un'audizione del richiedente e devono ricorrere anche una delle gravi condizioni che consentono il trattenimento del richiedente nei centri di permanenza e rimpatrio di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 142 del 2015, ossia:

il richiedente ha commesso gravi reati (contro la pace o l'umanità) per precludono la concessione dello *status* di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra (articolo 1 paragrafo F);

il richiedente si trova nelle condizioni che prevedono l'espulsione disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o dal prefetto per i soggetti destinatari di misure di prevenzione personali antimafia o antiterrorismo;

il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 disciplina la procedura accelerata di 9 giorni, che prevede entro 7 giorni l'audizione dell'interessato e la decisione entro i successivi 2 giorni.

Tale procedura si applica alle seguenti fattispecie già previste dalla normativa previgente:

domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno *hotspot* a seguito dell'attraversamento irregolare delle frontiere (articolo 10-*ter* del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) o in un centro di permanenza per i rimpatri (articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione) a meno che non si tratti di persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per i gravi reati di cui sopra, nel qual caso il termine è ridotto da nove a cinque giorni (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dell'articolo 28-*bis* come riformulato dalla disposizione): per questa fattispecie il provvedimento aggiunge che non devono ricorrere le condizioni di cui al comma 1, lettera b), sopra illustrate, ossia la domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale o condannato per reati di grave allarme sociale);

domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito (comma 2, lettera b);

domanda presentata da richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro (nella versione previgente il tempo di decisione era di cinque giorni);

domanda manifestamente infondata;

domanda presentata dal richiedente dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Il nuovo comma 6 dell'articolo 28-*bis* esclude i minori stranieri non accompa-

gnati dall'applicazione delle procedure accelerate.

La lettera c) del comma 1 integra l'articolo 28-*ter* del decreto legislativo n. 25 del 2008, inserendovi un nuovo comma 1-*bis*, al fine di prevedere che le disposizioni in materia di domande manifestamente infondate non si applichino ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Si tratta di minori, inclusi i minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

La lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina l'ipotesi di presentazione di una domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

La disciplina previgente prevedeva che la domanda fosse considerata automaticamente inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di allontanamento e che pertanto non fosse nemmeno esaminata.

La nuova disposizione stabilisce, invece, che la domanda sia comunque esaminata dalla commissione territoriale competente che entro tre giorni verifica se non siano stati adottati nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine e, in caso contrario ne dichiara l'inammissibilità.

L'ipotesi di presentazione di una domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento viene, dunque, equiparata alla reitera ordinaria (di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008) tranne il fatto che deve essere esaminata tassativamente nel termine di tre giorni.

La lettera *e*) del comma 1 interviene, modificando l'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sulla fase decisoria della procedura di esame e, in particolare, nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di protezione internazionale.

Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede, che qualora una domanda di protezione internazionale non venga accolta ma ricorrano le condizioni, disciplinate dall'articolo 19 del testo unico dell'immigrazione, che vietano l'espulsione del richiedente (quali il rischio di persecuzione o di tortura), la Commissione territoriale trasmette gli atti alla questura competente, che rilascia all'interessato un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata annuale. Il permesso consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La disposizione in esame, modificando il citato comma 3, raddoppia la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale, portandola da un anno a due anni.

Nel contempo, viene consentita la conversione del permesso di soggiorno speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, attraverso un rinvio all'articolo 6, comma 1-*bis* del Testo unico dell'immigrazione, introdotto dall'articolo 1 del decreto – legge, che appunto estende la convertibilità dei permessi di soggiorno.

Il permesso di soggiorno speciale è concesso anche nel caso di rigetto della domanda di asilo presentata dallo straniero che versa in gravi condizioni di salute psicofisiche o derivanti da gravi patologie accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, indicate dall'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), del Testo unico dell'immigrazione.

Infine, qualora la domanda di protezione internazionale avanzata da un minore non venga accolta e nel corso del procedimento emerga la presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico

e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore la commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore (ai sensi del nuovo comma 3.2 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dalla disposizione in esame).

La lettera *f*) del comma 1 modifica l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 che disciplina le controversie in materia di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, si interviene sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

In merito ricorda che il comma 3 del citato articolo 35-*bis* prevede che la presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, per il tempo necessario per la pronuncia giurisdizionale, ad eccezione di alcuni casi espressamente indicati. Si tratta dei ricorsi presentati:

da parte di un soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattenimento in un *hotspot* o un centro di permanenza e rimpatrio;

contro il provvedimento di inammissibilità;

avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza;

avverso un provvedimento adottato nei confronti di un soggetto proveniente da un Paese designato di origine sicuro, o fermato in condizioni di soggiorno irregolare, o che ha presentato domanda direttamente alla frontiera dopo aver eluso i controlli di frontiera.

Tuttavia, anche in questi casi è possibile sospendere l'efficacia esecutiva in presenza di « gravi e circostanziate ragioni e assunte ove occorra sommarie informazioni ». Il provvedimento di sospensione deve essere adottato entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso e deve essere motivato.

In tale contesto la lettera *f*) specifica che il provvedimento di sospensione per gravi motivi deve essere adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 13 del 2017, il quale stabilisce che tutte le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali e della commissione nazionale per diritto di asilo, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.

Il n. 4) della lettera *f*) modifica il comma 5 dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, che prevede due casi di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale.

Il primo riguarda la reiterazione di identica domanda, dopo una decisione della commissione, senza addurre nuovi elementi.

Il secondo attiene all'inammissibilità delle domande presentate da soggetti per i quali è in corso un procedimento penale, o è stata emessa sentenza, anche non definitiva, per i gravi reati di allarme sociale (di cui all'articolo 32 comma 1-*bis*) che precludono l'acquisizione dello *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria.

Il n. 4) della lettera *f*) mantiene la prima ipotesi (reiterazione di identica domanda) ma prevede che la mancata sospensiva scatti in presenza di una seconda decisione di inammissibilità. La seconda ipotesi viene invece soppressa.

Viene, invece, prevista una nuova causa di mancata sospensiva, relativa alla dichiarazione di inammissibilità di una domanda reiterata in fase di esecuzione di un prov-

vedimento di allontanamento di cui all'articolo 29-*bis*.

I numeri 1) e 2) della medesima lettera *f*) recano disposizioni di mero coordinamento formale, che adeguano il procedimento di impugnazione alle modifiche apportate dall'articolo 2 alla disciplina previgente.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri, riconoscendo in particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà.

Si prevede un ordine di priorità nell'effettuazione di tale trattenimento, per soggetti pericolosi (o cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).

Si diminuisce la durata massima del trattenimento (a novanta giorni, termine prorogabile di trenta giorni se lo straniero sia cittadino di Stato con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).

Analoga riduzione è prevista per lo straniero il quale sia detenuto in strutture carcerarie.

In dettaglio, il comma 1 novella alcune disposizioni del Testo unico dell'immigrazione.

La lettera *a*) modifica l'articolo 10-*ter* del Testo unico, recante « Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare ».

Il comma 3 del citato articolo 10-*ter* prevede che il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi delle operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e segnaletico configuri rischio di fuga, ai fini del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri.

Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata (massima) di trenta giorni dalla sua adozione. Si applicano le disposizioni procedurali e le garanzie vevoli per i trattenimenti funzionali alla esecuzione di un provvedimento di espulsione (articolo 14, commi 2, 3 e 4 del medesimo testo unico). Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, è

competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

In tale contesto normativo, la novella recata dalla lettera a) introduce la previsione che lo straniero sia tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento, in una lingua a lui conosciuta (ovvero, se non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola). Oggetto dell'informativa sono in particolare la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno ed il diritto di difesa nel procedimento di convalida.

La lettera b) del comma 1 e la lettera a) del comma 4 trattano delle generali condizioni del trattenimento. Mediante novella sia dell'articolo 13 comma 5-bis, sia dell'articolo 14, comma 2, del Testo unico, si dispone che allo straniero trattenuto nei locali e strutture nella disponibilità delle autorità di pubblica sicurezza per assenza di posti nel centro di permanenza per i rimpatri ubicato nel circondario del Tribunale competente siano comunque assicurati adeguati *standard* igienico-sanitari e abitativi e sia altresì assicurata la necessaria informazione relativa al suo *status*, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, nonché la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

È richiamato altresì l'articolo 2, comma 6, del medesimo Testo unico, secondo il quale – ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'espulsione – gli atti sono tradotti (anche sinteticamente) in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola.

La lettera c), numero 1), del comma 1 dispone il raccordo organizzativo a fini di coordinamento entro l'Amministrazione dell'interno, in ordine allo smistamento nei centri di permanenza per i rimpatri onde dare esecuzione all'espulsione dello straniero.

La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, il quale

prevede che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento (a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino.

La novella aggiunge che a tal fine il questore effettui richiesta di assegnazione del posto presso il centro, alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

La lettera c), numero 2), del comma 1 stabilisce una sorta di ordine di priorità nell'effettuazione dei trattenimenti.

La relazione illustrativa del disegno di legge indica che tale previsione è volta ad assicurare il trattenimento dei soggetti più pericolosi, in caso di insufficiente disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio.

A tal fine viene modificato l'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, mediante l'introduzione di un comma 1.1. aggiuntivo, stabilendo che il trattenimento dello straniero del quale non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera sia disposto con priorità per i seguenti soggetti:

coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica;

i condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati (di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, del Testo unico dell'immigrazione);

i cittadini di Paesi terzi con i quali siano vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.

La lettera c), numero 3, del comma 1 dispone circa la durata del trattenimento, novellando il comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione.

La disposizione vigente prevede che la convalida del provvedimento di espulsione dello straniero comporti la sua permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio.

La disposizione prevede in ogni caso un termine massimo, per il trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri. Tale termine viene mutato dalla disposizione del decreto – legge in novanta giorni.

È così ripristinata la durata massima antecedente al decreto-legge n. 113 del 2018, che aveva elevato la durata a centottanta giorni, rispetto ai novanta giorni stabiliti dalla legge n. 161 del 2014, la quale aveva peraltro diminuito la durata, rispetto ai centottanta giorni previsti dalla legge n. 94 del 2009. Nel corso del tempo si sono dunque susseguiti orientamenti legislativi diversi, per quanto concerne il periodo massimo di trattenimento.

La novella ora stabilisce, come detto, una durata massima di novanta giorni, prevedendone però la prorogabilità per altri trenta giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Le medesime modificazioni – circa la durata massima del periodo di trattenimento, stabilita in novanta giorni, e la prorogabilità per altri trenta giorni per stranieri cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia accordi sui rimpatri – sono previste con riguardo al trattenimento degli stranieri presso le strutture carcerarie.

Decorso tale periodo, permane la previsione vigente secondo cui lo straniero già

trattenuto in strutture carcerarie può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di trenta giorni (prorogabili in casi di particolare complessità di ulteriori quindici giorni, previa convalida da parte del giudice di pace).

La stessa previsione circa la durata massima del trattenimento « pre-espulsivo » (dettata dal comma 1, lettera c), numero 3), è stabilita, dal comma 2, lettera b), numero 2), per il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, in corso di verifica della sua identità e nazionalità.

Il comma 2, lettera a), disciplina l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, del richiedente protezione internazionale al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo (o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale), inserendo un nuovo articolo 5-*bis* nel decreto legislativo n. 142 del 2015, che disciplina l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

Secondo la normativa vigente, al momento della richiesta di protezione internazionale viene lasciata una ricevuta attestante la presentazione della domanda di protezione internazionale che costituisce permesso di soggiorno provvisorio. Successivamente, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di sei mesi (pari al termine entro cui la procedura per il riconoscimento o il diniego della protezione internazionale, da parte della Commissione territoriale, dovrebbe concludersi), ferma restando la rinnovabilità del permesso di soggiorno per richiesta asilo, fino alla decisione sulla domanda di protezione o sull'impugnazione del suo diniego.

La regola generale in tema di iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante è dettata dall'articolo 6, comma 7, del Testo unico dell'immigrazione, secondo cui le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione (in ogni caso, la dimora dello stra-

niero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza). Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

La nuova disciplina recata dal decreto-legge prevede che il richiedente protezione internazionale, il quale abbia ottenuto il permesso di soggiorno per richiesta di asilo o la ricevuta della presentazione della domanda, sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente. Per i richiedenti ospitati nei centri di prima accoglienza e nelle strutture per misure straordinarie di accoglienza l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 223 del 1989 (relativo alla convivenza anagrafica). Per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono invece convivenza anagrafica.

Ancora, si fa obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (ricorda che la convivenza anagrafica ha un responsabile, individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa, la quale ha la responsabilità delle dichiarazioni anagrafiche dei componenti la convivenza, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 223).

La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

Infine, si prevede che ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l'iscrizione anagrafica sia rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta

d'identità, di validità triennale, limitata al territorio nazionale.

Il comma 2, lettera *b*), modifica l'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, al fine disciplinare la durata massima del trattenimento pre-espulsivo dello straniero richiedente protezione internazionale, in corso di verifica della sua identità e nazionalità, riducendola da centottanta a novanta giorni.

Tale termine è prorogabile per altri trenta giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Sempre ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda, mentre può esserlo (sulla base di una valutazione caso per caso) qualora ricorrano alcune condizioni (enumerare dall'articolo 6, comma 2 del medesimo decreto legislativo). Sono condizioni attinenti allo *status* di rifugiato o alla pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o alla sussistenza di un rischio di fuga.

Al riguardo il comma 2, lettera *b*), numero 1, amplia il novero di tali condizioni disponendo che il trattenimento del richiedente protezione internazionale operi anche:

qualora ricorrano le condizioni per il diniego dello *status* di rifugiato (quali enumerate dall'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 251 del 2007) o di esclusione dalla protezione sussidiaria (enumerare dall'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 251: in entrambi i casi sono condizioni attinenti alla pericolosità del soggetto o alla commissione di reati gravi);

qualora il richiedente abbia reiterato la domanda in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento (la quale era considerata alla stregua di meramente dilatoria dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, tuttavia riscritto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge, il quale ne prevede comunque un esame preliminare da parte della Commissione territoriale competente);

allorché la pericolosità per l'ordine e la sicurezza sia desumibile da condanne – anche con sentenza non definitiva – per i reati la cui commissione sia causa di diniego dello *status* di rifugiato e di esclusione dalla protezione sussidiaria (ai sensi rispettivamente dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*), e dell'articolo 16, comma 1, lettera *d-bis*) del citato decreto legislativo n. 251 del 2007).

Il comma 2, lettera *b*), numero 3), opera un coordinamento formale reso necessario dalle modifiche apportate.

Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l'estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale sia applicabile solo nel limite dei posti disponibili nei centri di permanenza per il rimpatrio – o nelle strutture diverse ed idonee previste dal decreto-legge n. 113 del 2018.

Il comma 4, lettera *b*), modifica l'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione relativo all'esecuzione dell'espulsione e al trattenimento in vista di essa.

In merito si prevede (mediante l'introduzione di un nuovo comma *2-bis*) che lo straniero trattenuto (in condizioni che devono essere rispettose della sua dignità di persona) nei centri di permanenza per i rimpatri possa rivolgere istanze o reclami orali o scritti (anche in busta chiusa) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Il comma 5 novella il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 (recante « Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria »), che enumera le attribuzioni del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Già secondo la norma vigente, il Garante verifica il rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti i quali siano trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (secondo la nuova denominazione stabilita dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, in precedenza denominati « centri di identificazione ed espulsione » (CIE) o nei locali delle strutture di primo soccorso e accoglienza (cosiddetti *hotspot*,

definiti « punti di crisi » dall'articolo 10-*ter* del testo unico dell'immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 13 del 2017 citato)

Si prevede, in aggiunta alla previsione vigente, che il Garante – se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti i quali siano in condizione di trattenimento – formuli specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata. Quest'ultima, in caso di diniego, comunica al Garante il dissenso motivato, nel termine di trenta giorni.

L'articolo 4 interviene, novellando il decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli enti locali nell'ambito del cosiddetto SIPROIMI. In conseguenza delle modifiche recate al SIPROIMI viene revisionato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio.

In dettaglio, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 8 del decreto accoglienza, ai sensi del quale il sistema di accoglienza dei migranti si fonda, in primo luogo, sul principio della leale collaborazione, secondo forme apposite di coordinamento nazionale e regionale, basate sul Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno con compiti di indirizzo, pianificazione e programmazione in materia di accoglienza, compresi quelli di individuare i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza.

In tale ambito la novella riscrive i principi fondamentali del sistema di accoglienza. Con le modifiche previste, si specificano le funzioni, distinguendo le strutture destinate a svolgere le funzioni di soccorso e prima assistenza, prevedendo in particolare che le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi e nelle strutture temporanee di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, e che le procedure di soccorso e identificazione dei cittadini irregolarmente giunti nel territorio nazionale si svolgono presso i cosiddetti punti di crisi (*hotspot*) di cui

all'articolo 10-ter del Testo unico dell'immigrazione.

In secondo luogo, il nuovo comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che i richiedenti protezione internazionale, che erano stati esclusi dalla rete territoriale di accoglienza integrata in base al decreto-legge n. 113 del 2018, possono accedere alle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), come ridenominato ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, nei limiti dei posti disponibili.

Il comma 1, lettera *b*), apporta due modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

In primo luogo, si dispone che nei criteri per l'istituzione dei centri governativi di prima accoglienza si debbano tenere in considerazione le esigenze di contenimento della capienza massima, ai fini di una migliore gestione dei centri medesimi.

Con la seconda modifica viene aggiunto, nel citato articolo 9, un nuovo comma 4-bis, il quale dispone, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 142, che una volta effettuate le operazioni da svolgere nei centri di prima accoglienza, il richiedente la protezione internazionale è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione. Si aggiunge inoltre un criterio di priorità nel trasferimento presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrino in una delle categorie di vulnerabilità previste dall'articolo 17 del decreto accoglienza.

Il comma 1, lettera *c*), integra il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 142, relativo alle modalità di accoglienza nei centri governativi ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo. Per effetto della novella, in aggiunta a quanto già previsto, il decreto ora dispone:

la necessità di assicurare nei centri adeguati *standard* igienico-sanitari ed abitativi, secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni;

la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri, che consistono in: prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio.

Si fa rinvio, per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, al contenuto del capitolato di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142.

Pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore e, segnatamente la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, nonché l'assistenza psicologica che si aggiunge a quella sociale.

Si stabilisce inoltre che i servizi possono essere erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, ossia, come enunciato a titolo esemplificativo nella relazione illustrativa, anche a livello comunale, sovracomunale o provinciale oltre che nei singoli centri di accoglienza.

Parallelamente, la lettera *d*) del comma 1 modifica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 142 al fine di stabilire che l'accoglienza nelle strutture straordinarie (cosiddetti CAS) è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture del Servizio di accoglienza ed integrazione (SAI), e non più, come previsto dal decreto-legge n. 113 del 2018, nei centri governativi di prima accoglienza di cui all'articolo 9.

La lettera *e*) del comma 1 ripristina la possibilità di avviare i richiedenti la protezione internazionale ad attività di utilità sociale, introdotta dal decreto-legge n. 13 del 2017 e successivamente eliminata dal decreto-legge n. 113 del 2018, che l'ha ammessa esclusivamente per i titolari di protezione internazionale.

Nel reintegrare la partecipazione dei richiedenti asilo alle attività di promozione sociale, al pari di quella dei titolari di

protezione internazionale, la novella modifica il solo comma 3 dell'articolo 22-*bis*.

Rileva l'opportunità di valutare anche la parallela ed analoga modifica del comma 1 del medesimo articolo 22-*bis*, nella parte in cui dispone che i prefetti promuovono ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego dei titolari di protezione internazionale in attività di utilità sociale.

Il comma 2 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le attività di cui al comma 1, lettere *b*), *n. 1* e *c*) sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 interviene sulle norme relative al sistema di accoglienza territoriale dei migranti, in origine SPRAR (Sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati), dal 2018 ridenominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), che viene ora definito come Sistema di accoglienza e integrazione – SAI. A tale fine, sono introdotte alcune modifiche all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, che disciplina tale materia.

Rispetto al quadro normativo finora vigente vengono introdotte due novità principali.

La prima, recata dal comma 3, lettera *b*), riguarda l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di accoglienza, che oltre ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati, ricomprende anche, « nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili »:

i richiedenti la protezione internazionale (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva), esclusi a norma del decreto-legge n. 113 del 2018;

i titolari dei seguenti permessi di soggiorno, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati:

permesso di soggiorno « per protezione speciale » per i soggetti per i quali vige il divieto di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 1.1. del testo unico dell'immigrazione: è un permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo che non possa ottenere la protezione internazionale ma per il quale la Commissione Territoriale ritenga sussistenti il rischio di persecuzione o di tortura nel caso di rientro nel Paese di origine. Sono tuttavia esclusi i titolari di protezione speciale che abbiano compiuto atti che integrano le cause di esclusione della protezione internazionale;

permesso di soggiorno « per cure mediche » di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*, del testo unico dell'immigrazione, il quale è rilasciato al cittadino straniero che si trova in condizioni di salute di eccezionale gravità, tali da ritenere che il rientro nel Paese di origine o provenienza possa determinare un pregiudizio per la sua salute;

permesso di soggiorno « per protezione sociale », per vittime di violenza o grave sfruttamento ai sensi dell'articolo 18 del testo unico dell'immigrazione;

permesso di soggiorno per vittime di « violenza domestica » ai sensi dell'articolo 18-*bis*, del testo unico dell'immigrazione;

permesso di soggiorno « per calamità » ai sensi dell'articolo 20-*bis* del testo unico dell'immigrazione;

permesso di soggiorno per vittime di « particolare sfruttamento lavorativo » ai sensi dell'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico dell'immigrazione;

permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile ai sensi dell'articolo 42-*bis* del testo unico dell'immigrazione;

permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 113 del 2018: è un titolo di soggiorno transitorio di durata biennale, che è stato rilasciato al cittadino straniero che fosse in attesa del rilascio del permesso per motivi umanitari a seguito della decisione della Commissione Territoriale adottata prima del 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del predetto decreto – legge n. 113 del 2018), anche se non ancora notificata.

Nella previgente formulazione dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, i titolari di tali permessi di soggiorno (salvo i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale che non erano contemplati) potevano essere accolti nel SIPROIMI a condizione che non accedessero « a sistemi di protezione specificamente dedicati », questa condizione è ora venuta meno;

gli stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017 (cosiddetto prosieguito amministrativo): la citata disposizione prevede l'affidamento ai servizi sociali, anche oltre il compimento dei 18 anni e fino all'età massima di 21 anni, per effetto di un decreto adottato dal Tribunale per i minorenni, dei neo maggiorenni che necessitano di un supporto prolungato finalizzato al buon esito del percorso di inserimento sociale intrapreso. Tale possibilità era stata già profilata, vigente la previgente formulazione della disposizione, nella Circolare n. 22146 del 27 dicembre 2018 sui profili applicativi del decreto – legge n. 113 del 2018, seppur con alcune incertezze interpretative.

La seconda novità, recata dal comma 3, lettera c), dell'articolo 4 relativa al sistema di accoglienza, riguarda l'articolazione in due tipologie di servizi prestati nell'ambito dei progetti degli enti locali finalizzati all'accoglienza:

servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono: prestazioni di acco-

glienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Si tratta degli stessi servizi che devono essere assicurati nei centri governativi di prima accoglienza, come ridefiniti dal decreto-legge;

servizi di secondo livello, cui accedono tutte le altre categorie di beneficiari del sistema, che già accedono ai servizi previsti al primo livello: si tratta di servizi aggiuntivi, finalizzati all'integrazione che, comprendono, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

Ricorda che già oggi, come evidenziato nell'ultima relazione ministeriale sul funzionamento del sistema di accoglienza, i progetti della cosiddetta « seconda accoglienza » non si limitano ad interventi materiali di base (vitto e alloggio), ma assicurano una serie di attività funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale, come l'insegnamento della lingua italiana, la formazione e la qualificazione professionale, l'orientamento legale, l'accesso ai servizi del territorio, l'orientamento e l'inserimento lavorativo, abitativo e sociale, oltre che la tutela psico-socio-sanitaria.

Pertanto, l'innovazione appare consistere sostanzialmente nella differenziazione dei servizi assicurati in relazione alle categorie di utenza; in proposito la relazione illustrativa che accompagna il decreto in esame sottolinea come tale differenziazione sia stata dettata dalla opportunità di seguire le indicazioni fornite dalla Corte della Conti nella relazione sulla gestione del Fondo nazionale per i servizi dell'asilo (deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G), che rilevava la necessità di « evitare di riconoscere un "diritto di permanenza indistinto" a tutti coloro che sbarcano e, quindi, ammettere un'accoglienza di molti mesi (se non anni) durante i quali i migranti, non avendone titolo, vengono di fatto inseriti anche nei c.d. percorsi di formazione professionale finalizzati all'integrazione, con oneri finanziari gravosi a carico del bilancio dello Stato. ».

I commi da 5 a 7 dell'articolo 4 stabiliscono in massimo trentasei mesi (in luogo di quarantotto) il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione.

A tale fine sono introdotte alcune modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza.

Al riguardo segnala l'opportunità di dare evidenza a tale oggetto nella rubrica dell'articolo, che fa riferimento esclusivamente al sistema di accoglienza dei migranti.

In particolare, il comma 5 sostituisce l'articolo 9-ter nella legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018, che ha esteso da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione. Il termine decorre dalla data di presentazione della istanza. Con la modifica ora disposta il termine di definizione di tali procedimenti viene stabilito in massimo trentasei mesi.

Il comma 6 dispone l'applicazione del nuovo termine solo per le domande di cittadinanza presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Conseguentemente e con finalità di coordinamento, il comma 7 abroga il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2018, ai sensi del quale la nuova disciplina dei termini che ora viene modificata trovava applicazione anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del 2018.

L'articolo 5, al comma 1 prevede l'avvio di ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, per tutti i beneficiari delle misure garantite nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, come ridefiniti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge. Tali percorsi attivati dalle amministrazioni competenti nei limiti delle risorse disponibili.

Il comma 2 individua alcune priorità programmatiche nell'ambito del Piano nazionale di integrazione dei beneficiari di

protezione internazionale da adottare per il biennio 2020/2021, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2007.

In particolare il Piano nazionale, nell'individuare le linee di intervento per favorire l'inclusione sociale e l'autonomia individuale dei beneficiari di protezione internazionale, deve prestare particolare attenzione ai percorsi di formazione linguistica, all'informazione sui diritti e doveri individuali, all'orientamento ai servizi, nonché ai percorsi di orientamento all'inserimento lavorativo.

Ai sensi del comma 3, il Tavolo di coordinamento nazionale formula proposte in relazione alle iniziative da avviare in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale.

L'articolo 6 prevede, anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza, l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita.

Più nel dettaglio, la disposizione aggiunge due ulteriori commi (comma 7-bis e 7-ter) all'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione.

Il nuovo comma 7-bis stabilisce che, in caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per i rimpatri o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale e dell'articolo 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione videofotografica, risulta l'autore del fatto. In questi casi è quindi consentito l'arresto entro le quarantotto ore dal fatto.

Il nuovo comma 7-ter stabilisce che per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede

sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

È opportuno ricordare che i cittadini stranieri entrati in modo irregolare in Italia sono ospitati in centri dove, se richiedono la protezione internazionale, vengono accolti per il tempo necessario per le procedure di accertamento dei relativi requisiti, diversamente, vengono trattenuti in vista dell'espulsione. Tali strutture si dividono in:

strutture di primo soccorso e accoglienza, cosiddetti *hotspot*, definiti punti di crisi dall'articolo 10-ter del Testo unico dell'immigrazione: si tratta di aree designate, normalmente in prossimità di un luogo di sbarco, nelle quali, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il quadro normativo italiano, le persone in ingresso sbarcano in sicurezza, sono sottoposte ad accertamenti medici, ricevono una prima assistenza e l'informativa sulla normativa in materia di immigrazione e asilo, vengono controllate, pre-identificate e, dopo essere state informate sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale, foto-segnalate;

Centri di Prima Accoglienza (CPA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 e Centri Accoglienza Straordinaria (CAS): terminate le procedure di identificazione e foto-segnalamento, i migranti che hanno manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia vengono trasferiti presso le strutture di accoglienza di primo livello, dislocate sull'intero territorio nazionale ove permangono in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale; i CAS in particolare sono strutture reperite dai Prefetti a seguito di appositi bandi di gara (ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015);

Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione: gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti sono trattenuti nei CPR, istituiti per consentire l'esecuzione

del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine. Il tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio.

L'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis del codice penale, intervenendo sulla preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la « particolare tenuità del fatto » nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale « quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni ». La modifica è volta a limitare il campo di applicazione della preclusione ai casi in cui – nelle predette ipotesi – il reato è commesso non più nei confronti di « pubblico ufficiale » ma nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

Contestualmente la disposizione amplia il campo di applicazione della preclusione alla fattispecie di oltraggio a magistrato in udienza (di cui all'articolo 343 del codice penale).

La disposizione incide sui limiti all'applicazione della suddetta causa di non punibilità, ossia sull'individuazione dei casi in cui l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità (ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale).

La disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto – legge prevedeva che l'offesa non potesse essere ritenuta tenue, tra l'altro, nei casi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (di cui all'articolo 336 del codice penale); resistenza a pubblico ufficiale (di cui all'articolo 337 del codice penale) e oltraggio a pubblico ufficiale (di cui all'articolo 341 del codice penale), quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. La modifica incide sull'ambito applicativo della preclusione, limitandolo ai casi in cui i predetti reati siano commessi ai danni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

In base a quanto previsto dalla disposizione in esame, viene meno l'impossibilità di ritenere tenue l'offesa a pubblico ufficiale, a meno che non si tratti delle specifiche categorie di ufficiale o agente di pubblica sicurezza; ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

La disciplina oggetto di modifica da parte del decreto-legge in esame è stata introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019 (legge n. 77 del 2019).

Al riguardo ricorda che, in sede di promulgazione di tale legge, il Presidente della Repubblica ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, evidenziando – tra gli altri – alcuni aspetti attinenti alla norma che rende inapplicabile la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale « quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni ». Nella lettera il Presidente sottolineava che, potendosi applicare, secondo la giurisprudenza, la qualifica di « pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni » ad una casistica molto ampia di funzionari pubblici e di soggetti privati « questa scelta legislativa impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente per l'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare "allarme sociale" ».

L'articolo 8 modifica il codice penale, intervenendo sul delitto di cui all'articolo 391-*bis*, il quale punisce chiunque consente ad un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), di comunicare con altri violando le prescrizioni imposte.

Le modifiche apportate dal decreto-legge in primo luogo inaspriscono le pene previste, sia quella base sia quella relativa alla fattispecie aggravata che si verifica ove il medesimo fatto sia commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

In particolare: la pena base diventa la reclusione da 2 a 6 anni in luogo di quella previgente consistente nella reclusione da 1 a 4 anni; la pena per la fattispecie aggravata diventa la reclusione da 3 a 7 anni in luogo di quella previgente consistente nella reclusione da 2 a 5 anni.

Il decreto-legge estende inoltre il perimetro di applicazione del delitto anche al detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, che comunica con altri in elusione delle prescrizioni specificamente imposte. Attualmente la violazione delle suddette prescrizioni integra solo un illecito disciplinare.

L'articolo 8 modifica inoltre la rubrica dell'articolo 391-*bis* del codice penale, in conseguenza delle nuove disposizioni introdotte.

L'articolo 9 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-*ter* per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.

A tal fine il decreto-legge interviene sul codice penale per inserirvi, subito dopo il delitto di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al 41-*bis*, di cui all'articolo 391-*bis*, l'articolo 391-*ter*, rubricato Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Questa fattispecie, infatti, diversamente dalla precedente, può essere applicata in relazione a qualsiasi detenuto, e non solo a quelli sottoposti al regime speciale di detenzione: il rapporto tra le due norme è costruito in termini di specialità, potendosi applicare l'articolo 391-*ter* solo

« fuori dai casi previsti dall'articolo 391-*bis* », che sono più severamente puniti.

Nel dettaglio, il nuovo articolo 391-*ter* del codice penale si compone di tre commi mediante i quali prevede la reclusione da 1 a 4 anni per chiunque (si tratta dunque di un reato comune):

indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo comunque idoneo a effettuare comunicazioni;

consente a un detenuto l'uso indebito di tali strumenti;

introduce in carcere uno dei predetti strumenti per renderlo disponibile a un detenuto.

Il primo comma copre dunque sia l'ipotesi della materiale consegna del telefono al detenuto, che quella dell'abbandono del telefono in carcere affinché un detenuto possa appropriarsene, sia infine quella della cessione momentanea dell'apparecchio per consentirne al detenuto l'uso.

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, per colui che avesse agevolato le comunicazioni del detenuto con l'esterno mediante la messa a disposizione di un telefono cellulare poteva configurarsi il delitto di favoreggiamento personale. Rispetto al favoreggiamento personale, il reato introdotto dal decreto-legge circoscrive la condotta, rendendo più agevole l'applicazione della fattispecie penale, e presenta una pena più severa, avendo determinato in un anno la misura minima della reclusione.

Il secondo comma dell'articolo 391-*ter* prevede un'aggravante – pena da 2 a 5 anni – quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un avvocato (« soggetto che esercita la professione forense »). L'aggravante ricalca la formulazione dell'analoga aggravante prevista dall'articolo 391-*bis*, secondo comma.

La pena aggravata è dunque destinata a trovare applicazione sia in riferimento al personale che opera in carcere – dal direttore del carcere, al corpo di polizia

penitenziaria, al cappellano del carcere – sia in riferimento a coloro che esercitano la professione forense. Ricorda infatti che, in base all'articolo 359 del codice penale, l'avvocato non rientra nella categoria degli incaricati di pubblico servizio, essendo egli invece un privato che esercita un servizio di pubblica necessità « il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi ». Con particolare riferimento agli avvocati, peraltro, la formulazione del secondo comma dell'articolo 391-*ter* fa sì che l'aggravante possa trovare applicazione in relazione a qualsiasi avvocato, non necessariamente quando l'agevolazione delle comunicazioni riguardi il proprio assistito.

Infine, il terzo comma prevede che la pena si applichi anche al detenuto che riceve o utilizza l'apparecchio telefonico, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Prima dell'introduzione di questa fattispecie, il possesso da parte dei detenuti di telefoni cellulari era qualificato come mero illecito disciplinare essendo il cellulare semplicemente un oggetto di cui non è consentito il possesso da parte dei detenuti.

L'articolo 10 modifica l'articolo 588 del codice penale, che punisce il reato di rissa, inasprendone le pene.

In particolare, l'articolo interviene su entrambe le fattispecie previste dall'articolo 588 del codice penale, ossia sulla fattispecie base consistente nella partecipazione ad una rissa e su quella aggravata che si applica quando in conseguenza della rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesione personale.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1, modificando il primo comma dell'articolo 588 del codice penale che prevede la fattispecie base, ovvero la semplice partecipazione ad una rissa, stabilisce un innalzamento della multa prevista per la partecipazione ad una rissa, portandola da 309 a 2.000 euro.

La lettera *b*) del comma 1 modifica invece il secondo comma del medesimo articolo 588, nel quale è previsto che se dalla rissa scaturisce la morte o la lesione

personale di qualcuno si applica la pena della reclusione per il solo fatto di aver partecipato alla rissa. Anche in questo caso l'articolo in esame innalza la pena precedentemente prevista, ovvero la reclusione da tre mesi a cinque anni, prevedendo la reclusione da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei anni. La stessa pena, aumentata ai sensi della lettera *b*), si applica anche qualora la morte o la lesione personale si verificano immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa.

Ricorda che sulla circostanza aggravante del secondo comma dell'articolo 588 del codice penale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale rispetto all'articolo 27, primo comma, della Costituzione, per il dubbio che la responsabilità penale di ogni singolo partecipante alla rissa in ordine alla fattispecie di rissa aggravata dall'uccisione o dalla lesione costituisca un caso di responsabilità per fatto altrui. La Corte costituzionale, argomentando che « il legislatore, con la previsione del reato di rissa, ha inteso punire il comportamento di colui il quale volontariamente partecipa ad un reato collettivo, che si estrinseca per sua natura in una condotta violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, idonea quindi nel suo insieme a cagionare, eventualmente, anche lesioni personali o la morte », ha tuttavia dichiarato infondata la questione dal momento che « il singolo compartecipa alla rissa non è che risponde, per ciò solo, degli eventuali concorrenti fatti reato di lesioni o di omicidio intervenuti nel corso della rissa (se non abbia egli stesso posto in essere anche una condotta oggettivamente e soggettivamente idonea ad integrare tali figure criminose). Al contrario il singolo corrispondente è chiamato a rispondere solo per la sua propria condotta, venendo ad assumere una responsabilità per rissa semplice o aggravata, a seconda degli effetti concreti della "colluctatio", cui egli ha coscientemente e volontariamente partecipato » (Sentenza 11-17 febbraio 1971, n. 21).

L'articolo 11, recante disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, modifica gli articoli 13 e 13-bis del decreto-

legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, che possono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati, e per inasprire le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, che prevede – con finalità di prevenzione dello spaccio di stupefacenti – un divieto di accesso temporaneo, disposto dal questore, ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai pubblici esercizi, nonché a strutture scolastiche e universitarie. In tale ambito la disposizione:

estende l'ambito soggettivo di applicazione della misura, anticipandola in una fase precedente all'accertamento, ancorché non definitivo, della responsabilità penale;

qualifica come illecito penale la violazione della misura disposta dal questore, sinora sanzionata a livello amministrativo.

Rammenta al riguardo che, in base all'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, il questore può disporre, per motivi di sicurezza – nei confronti di coloro che abbiano riportato nei tre anni precedenti una condanna definitiva o una condanna confermata in appello per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 73 del DPR n. 309 del 1990 – il divieto di accesso nei locali pubblici (o aperti al pubblico), nelle scuole, nei plessi scolastici, nelle sedi universitarie o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti.

Tale divieto – di durata da 1 a 5 anni – può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali. Il divieto d'accesso deve essere disposto comunque individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario del divieto.

Le seguenti ulteriori misure, per la durata massima di 2 anni, possono essere applicate dal questore esclusivamente ai condannati con sentenza definitiva per i predetti reati in materia di stupefacenti:

obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri;

obbligo di rientro nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di una determinata ora;

divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

obbligo di presentazione alla polizia negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici.

Rinviamo per l'applicazione di queste ultime misure alla disciplina relativa al cosiddetto « Daspo » per le manifestazioni sportive (articolo 6, commi 2-*bis*, 3 e 4 della legge n. 401 del 1989), il comma 4 dell'articolo 13 richiede, solo in questi casi, la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che invece non è richiesta per il mero divieto di accesso ai locali pubblici o aperti al pubblico, nonostante tale divieto abbia potenzialmente una durata più lunga.

Ai sensi del comma 5 i divieti e le misure sono adottabili anche nei confronti di minori ultraquattordicenni con notifica del provvedimento ai genitori o a chi esercita la relativa potestà.

Il comma 6 punisce – salvo che il fatto costituisca reato – con la sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente (da sei mesi a un anno) la violazione delle misure adottate dal questore. Spetta al prefetto adottare i relativi provvedimenti.

Il comma 7 prevede la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena per i reati in materia di stupefacenti di cui al comma 1 sia subordinata alla imposizione del divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati.

Il decreto-legge, modificando il comma 1 del citato articolo 13, anticipa l'applica-

bilità della misura e dunque ne estende l'ambito soggettivo, stabilendo che il questore possa disporre il divieto di accesso ai locali pubblici anche ai soggetti che, nei tre anni precedenti, « abbiano riportato una o più denunce » per i reati connessi allo spaccio di stupefacenti.

Per l'applicazione della misura di prevenzione, dunque, l'articolo 13, come novellato, non richiede più una condanna penale, quantomeno confermata in grado d'appello; in base al nuovo comma 1 il divieto di accesso ai locali pubblici, la cui durata potrà essere compresa da 1 a 5 anni, potrà essere imposto dal questore anche a colui che abbia riportato una sola denuncia per i reati di cui all'articolo 73 del citato testo unico in materia di stupefacenti. A tale ipotesi viene accomunata quella del soggetto che abbia riportato, per tali reati, una condanna, anche non definitiva.

In ordine alla formulazione del testo, segnala l'opportunità di eliminare il riferimento alle « più denunce », essendo sufficiente per l'applicazione della misura una sola denuncia.

Oltre ad estendere l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso, la nuova formulazione del comma 1 individua gli elementi che dovranno essere presi in considerazione dal questore per decidere in ordine all'applicazione del divieto. Egli dovrà infatti necessariamente:

valutare gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

fondare la decisione sugli accertamenti di polizia.

Dalla formulazione del testo, che richiede entrambi questi presupposti – provvedimenti dell'autorità giudiziaria e accertamenti di polizia – si ricava che in realtà la mera denuncia non è sufficiente a fondare la misura del divieto di accesso, essendo necessario che alla denuncia abbiano fatto seguito accertamenti di polizia e che il soggetto sia in qualche modo « pregiudicato » essendo già intervenuti, anche non in relazione a quella specifica denuncia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Segnala al riguardo l'opportunità di chiarire se sia sufficiente una mera denuncia o se non siano invece necessari specifici ulteriori riscontri sulla pericolosità del denunciato, eventualmente individuando la tipologia di provvedimenti dell'autorità giudiziaria richiesti.

Il decreto-legge non interviene invece sul comma 3 dell'articolo 13 citato; conseguentemente le misure più limitative della libertà personale (obbligo di firma, divieto di allontanamento) continueranno a trovare applicazione solo nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva e previa conferma della misura da parte dell'autorità giudiziaria.

Anche la violazione di queste misure, però, al pari della violazione del divieto di accesso ai locali pubblici di cui al comma 1, è ora qualificata come illecito penale. Il decreto-legge, infatti, sostituendo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro colui che viola i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 3. Prima del decreto-legge in esame, invece, tale violazione comportava, salvo che il fatto costituisse reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Evidenzia, peraltro, che anche prima della novella in esame l'illecito amministrativo del comma 6 era preceduto dalla clausola di salvezza penale («salvo che il fatto costituisca reato»). Ciò valeva a consentire comunque l'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale, che punisce con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a euro 206 l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità dato per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica. Il decreto-legge in esame, dunque, più che attribuire rilievo penale alla violazione del provvedimento del questore, ha inasprito la repressione trasformando l'originaria contravvenzione (punita con la pena alternativa dell'arresto o ammenda) in un delitto (punito con la pena congiunta di reclusione e multa).

Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 11 interviene sull'articolo 13-*bis* del decreto-

legge n. 14 del 2017, che consente al questore l'applicazione del divieto di accesso a locali pubblici, pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva, o anche solo confermata in appello, nell'ultimo triennio:

per reati commessi nel corso di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento;

per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi);

per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In base al citato articolo 13-*bis*, nella formulazione anteriore al decreto-legge, il divieto può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tali locali e pubblici esercizi e deve essere motivato e, comunque, risultare compatibile con le esigenze di mobilità, lavoro e salute del destinatario del provvedimento.

Dal punto di vista temporale il divieto di accesso e stazionamento può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può durare meno di 6 mesi e più di 2 anni. Oggetto del provvedimento inibitorio possono essere anche minorenni ultraquattordicenni, previa notifica a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Ulteriore prescrizione da seguire nel corso della misura – anch'essa mutuata dalla disciplina del Daspo – può riguardare l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, anche più volte e in orari specifici. In tali casi, in virtù del rinvio all'applicazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge n. 401 del 1989, sul Daspo nelle manifestazioni sportive, tale misura – sempre di competenza del questore – dovrà essere comunicata al pubblico ministero presso il tribunale competente che entro 48 ore, se ritiene che sussistano i presupposti, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, deve procedere entro le successive 48 ore, pena la perdita di efficacia della misura. Contro

la convalida è proponibile il ricorso per cassazione che, tuttavia, non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Anche in questo caso il decreto-legge anticipa l'applicabilità della misura, ne estende l'ambito e inasprisce la repressione penale in caso di violazione dei divieti imposti dal questore.

In particolare, sostituendo il comma 1 dell'articolo 13-*bis*, il decreto-legge amplia l'ambito soggettivo di applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattenimento, prevedendo:

che il divieto di accesso si possa applicare anche a coloro che, negli ultimi 3 anni, abbiano riportato anche solo una denuncia; in precedenza, come detto, la norma richiedeva una condanna definitiva o comunque confermata in grado d'appello; peraltro, in caso di condanna, ancorché non definitiva, il questore può applicare la misura senza avere riguardo al termine triennale; in merito osserva che, diversamente da quanto previsto all'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 per i reati connessi agli stupefacenti, non sono qui individuati ulteriori presupposti per l'adozione del provvedimento di divieto, essendo sufficiente la presentazione di una denuncia: la disposizione non fa riferimento né ad accertamenti di polizia né a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

che la denuncia per quei reati possa riguardare anche fatti commessi nelle immediate vicinanze dei locali pubblici;

che i delitti presupposto siano anche tutti quelli aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, e dunque commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità; viene contestualmente espunto dal catalogo dei reati presupposto il riferimento all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, per evitare sovrapposizioni con la misura di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017.

Il decreto-legge interviene inoltre per ampliare l'ambito oggettivo di applicazione della misura, cioè i luoghi rispetto ai quali il questore può prevedere il divieto di accesso.

Se originariamente l'articolo 13-*bis* prevedeva il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei quali fossero stati commessi i reati, o in luoghi analoghi, che il questore doveva specificamente indicare, il decreto-legge aggiunge la possibilità di prevedere il divieto di accesso anche a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati « in ragione delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati ».

A tale riguardo, segnala l'opportunità di specificare il concetto di « associazione », posto che la norma non fa riferimento a reati associativi.

Rileva altresì l'opportunità di specificare se l'espressione « specificamente indicati » vada riferita ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento: in tal caso la disposizione contiene una sostanziale ripetizione, prevedendo il divieto di accesso a esercizi « specificamente individuati » e « specificamente indicati ». Ove invece l'espressione andasse riferita alle « persone con le quali l'interessato si associa » occorrerebbe riformularla accordando il genere.

Un ulteriore ampliamento del campo d'applicazione del divieto d'accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento è previsto dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis*, in base al quale il questore può disporre la misura rispetto a tutti i locali presenti nel territorio dell'intera provincia.

In questo caso, però, presupposto per l'applicazione del divieto è che il soggetto interessato:

sia stato condannato per uno dei reati previsti dal comma 1, ancorché con sentenza non definitiva;

sia stato posto in arresto o fermo, con provvedimento convalidato dall'autorità giudiziaria.

In tal caso, dunque, non è sufficiente la semplice denuncia, ma occorre che l'autorità giudiziaria si sia pronunciata, anche soltanto convalidando la misura restrittiva della libertà personale. Tanto la condanna, quanto la convalida di fermo e arresto, potrebbero essere anche molto risalenti nel tempo, posto che, diversamente dal comma 1 dell'articolo 13-*bis*, il nuovo comma 1-*bis* non circoscrive all'ultimo triennio la valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura.

Il nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* precisa che al divieto di accesso si accompagna il divieto di stazionamento nei pressi dei locali oggetto di divieto di accesso.

Ulteriori modifiche apportate ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13-*bis* hanno funzione di coordinamento, estendendo al divieto su base provinciale del comma 1-*bis* l'applicazione delle disposizioni relative alla durata dei divieti, all'applicabilità a minorenni ultraquattordicenni e alla possibile applicazione dell'ulteriore misura dell'obbligo periodico di comparizione presso l'ufficio di polizia, previa convalida della misura da parte dell'autorità giudiziaria.

Il decreto-legge modifica altresì il comma 6 dell'articolo 13-*bis*, per inasprire la pena in caso di violazione dei divieti. Analogamente a quanto stabilito per la violazione del divieto di accesso previsto per contrastare lo spaccio di stupefacenti, anche in questo caso per la violazione della misura imposta dal questore sono previste la reclusione da 6 mesi a 2 anni (in luogo della precedente reclusione da 6 mesi a un anno) e la multa da 8.000 a 20.000 euro (in luogo della multa da 5.000 a 20.000 euro).

Per quanto concerne la legittimità costituzionale delle misure su cui interviene l'articolo 11 del decreto-legge, ricorda che la Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi sul divieto di accesso alle competizioni sportive, il cosiddetto «Daspò», che può essere disposto dal questore a prescindere da una condanna penale, qualificandolo come una misura di prevenzione (nella sentenza n. 512 del 2002), che può quindi essere inflitta indipendente-

mente dalla commissione di un reato accertato definitivamente.

La Costituzione nulla dispone in materia di misure di prevenzione personali. Ne deriva la difficoltà di individuare norme o principi atti a conferire a tali misure limitative della libertà personale una piena legittimazione costituzionale. L'orientamento dottrinario prevalente afferma tuttavia la compatibilità delle misure di prevenzione con la Costituzione: secondo tale orientamento, la prevenzione dei reati è compito imprescindibile dello Stato, sicché deve essere riconosciuta la doverosità costituzionale di tali misure. Si richiama in proposito l'articolo 2 della Costituzione, che, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, impegnerebbe lo Stato a tutelarli prima che siano offesi. A tale orientamento ha aderito anche la Corte costituzionale, la quale in alcune decisioni ha affermato che il principio di prevenzione e di sicurezza sociale affianca la repressione in ogni ordinamento (sentenza n. 64 del 1968).

Argomentando in materia di obbligo di soggiorno, la Consulta ha ritenuto tale misura finalizzata alla prevenzione dell'attività criminosa (nella sentenza n. 309 del 2003), prevenzione la quale, insieme con la repressione dei reati, costituisce indubbiamente, secondo la Costituzione, un compito primario della pubblica autorità, come riconosciuto già con la sentenza n. 27 del 1959. Secondo la Corte «le misure che la legge, nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, autorizza a prendere per lo svolgimento di questo compito, possono comportare limitazioni direttamente sulla libertà personale e, come nel caso in esame, anche sulla libertà di circolazione e soggiorno del soggetto considerato socialmente pericoloso, ripercuotendosi inevitabilmente su altri diritti del cui esercizio esse costituiscono il presupposto».

In particolare, con riferimento al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 193 del 1996, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, nella parte in cui non prevede che la

speciale procedura del sindacato giurisdizionale, stabilita per l'ordine di comparizione personale in un ufficio di polizia durante le competizioni agonistiche, concerna anche il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni stesse, che può essere disposto dal questore senza alcun intervento dell'autorità giudiziaria. Infatti, per la Corte, i due provvedimenti hanno portata ed effetti fra loro differenti, atti ad incidere in grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente sono differenziati anche nella disciplina dei rimedi: l'ordine di comparizione incide sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo e comportando, altresì, una restrizione della sua libertà di movimento durante una fascia oraria determinata, caratteristiche che spiegano, con riferimento all'articolo 13 della Costituzione, perché la misura sia stata circondata da particolari garanzie; mentre diversa portata ha il divieto di accesso, consistente più semplicemente nell'interdizione di accedere in determinati luoghi in occasione di competizioni agonistiche, con minore incidenza sulla sfera della libertà del soggetto e riconducibile alla libertà di circolazione tutelata dall'articolo 16 della Costituzione. La Corte ha dunque concluso quella pronuncia ritenendo che il divieto di accesso adottato dal questore non sia censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, « tanto più che anche il provvedimento consistente nel divieto di frequentare i luoghi di manifestazioni agonistiche è suscettibile di autonomo controllo giurisdizionale innanzi al giudice competente », e segnatamente innanzi al giudice amministrativo.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di contrasto al traffico di stupefacenti via *internet*.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione, ad opera dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di un elenco, da aggiornare costantemente, dei siti *web* che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet

di uno o più reati in materia di stupefacenti, commessi mediante l'impiego di mezzi informatici o di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, su richiesta della direzione centrale del servizio antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza l'organo per la sicurezza dei servizi di telecomunicazione provvede ad inserire nell'elenco i siti utilizzati per la commissione di uno o più dei reati in materia di stupefacenti, notificando tale inserimento ai *provider* così da impedire l'accesso ai siti indicati.

I *provider* sono chiamati, ai sensi del comma 2, entro sette giorni, ad inibire l'accesso ai siti *web* segnalati attraverso l'utilizzo degli strumenti di filtraggio già operanti con riguardo al contrasto ai reati di pedopornografia e pedofilia.

A garanzia dell'osservanza dell'obbligo di inibizione gravante sui *provider* il comma 3 dell'articolo 10 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'accertamento della violazione provvede l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni; mentre la effettiva irrogazione delle sanzioni spetta agli Ispettorati territoriali del Ministero per lo sviluppo economico.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, la devoluzione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Le risorse devono essere destinate al Ministero dell'interno per il potenziamento ordinario e straordinario delle attività volte a rafforzare le azioni di controllo e di accertamento delle violazioni previste dalla disposizione in esame e al Ministero dello sviluppo economico per il rafforzamento dei servizi connessi alle attività di irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 13 reca alcune modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo di meccanismo nazionale di

prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La disposizione inoltre proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, modificandone la rubrica, la quale, nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, recava « Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale »: il decreto-legge in esame ha espunto dalla rubrica, incidendo quindi sulla denominazione stessa del Garante nazionale, il riferimento alle persone detenute.

Nella relazione illustrativa si osserva in proposito che la ricomprensione nel mandato del Garante di aree d'intervento che interessano la privazione della libertà *de iure e de facto* – quali quelle inerenti la tutela dei diritti delle persone con disabilità ospitate nelle residenze socio-sanitarie assistenziali o quelle attinenti alla presenza sul territorio nazionale di persone provenienti da Paesi terzi che vi hanno fatto ingresso irregolare e le procedure dell'eventuale rimpatrio – si è sviluppata nel corso dell'attività del Garante nazionale in osservanza degli obblighi assunti dall'Italia in forza di convenzioni e accordi internazionali. È questo dato fattuale che impone – precisa sempre la relazione – di intervenire sulla denominazione del Garante nazionale così da renderla evocativa di ogni situazione riconducibile alla privazione della libertà, senza che, dall'uso di un linguaggio non del tutto adeguato, sia percepito che le ulteriori forme di privazione della libertà risultino riconducibili anch'esse alla « detenzione ».

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13 inserisce dopo il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge del 2013, un nuovo comma *1-bis*, il quale sancisce l'operatività del Garante nazionale come meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla legge 9 novembre 2012, n. 195, di ratifica ed esecuzione del Protocollo

opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Anche la lettera *c*) del comma 1 aggiunge un'ulteriore disposizione nell'articolo 7 del decreto-legge n. 146, la quale consente al Garante nazionale di delegare i garanti territoriali per lo svolgimento di specifici compiti nelle materie di propria competenza, quando ricorrono particolari circostanze.

L'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle misure previste dal decreto si provvede, pertanto, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi del comma 2, l'eventuale rideeterminazione dei posti disponibili del Sistema di accoglienza e integrazione (ex SIPROIMI), oggetto dell'articolo 4 del provvedimento in esame, è disposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze previa verifica della sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, nel rispetto dell'invarianza degli oneri come prescritto dal comma 1.

Il comma 3 stabilisce che, ove necessario, l'invarianza della spesa derivante dal provvedimento viene assicurata anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori, da adottare con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente.

In merito segnala come, ai fini della corretta formulazione della norma, le variazioni compensative tra gli stanziamenti, cui si riferisce il comma 3, andrebbero meglio riferite alle « unità elementari di

bilancio » in luogo dei « capitoli di bilancio ».

L'articolo 15 introduce alcune disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa sia giurisdizionale.

In dettaglio, il comma 1 stabilisce l'applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2020) delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, di cui alla:

lettera *a*), che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato;

lettera *e*), che estende l'ambito di applicazione del divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico in materia di immigrazione;

lettera *f*), che riformula le previsioni in materia di permesso di soggiorno per calamità.

L'applicabilità immediata riguarda i procedimenti in corso di natura amministrativa, ossia dinanzi alle commissioni territoriali e al questore, nonché di natura giurisdizionale, ossia i procedimenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali.

Al contempo, è esclusa esplicitamente l'applicabilità immediata delle disposizioni richiamate con riferimento ai procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nei quali si stia svolgendo il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 384, comma secondo, del codice di procedura civile.

Il comma 2 dispone in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, anche ai pro-

cedimenti pendenti davanti alle commissioni territoriali alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 22 ottobre 2020.

In particolare, la disposizione si applica alle procedure in materia di:

esame prioritario (articolo 2, comma 1, lettera *a*);

procedure accelerate (articolo 2, comma 1, lettera *b*);

domanda manifestamente infondata, fattispecie che, a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento in esame, non si applica ai portatori di esigenze particolari (articolo 2, comma 1, lettera *c*);

domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento che, a differenza della disciplina previgente, è comunque esaminata dalla commissione territoriale competente (articolo 2, comma 2, lettera *d*);

decisione di non accoglimento della domanda di asilo in presenza di condizioni che vietano l'espulsione del richiedente competente (articolo 2, comma 2, lettera *e*).

L'applicazione ai procedimenti pendenti è dunque disposta per tutte le modifiche previste all'articolo 2 (essendo richiamate le lettere da *a*) ad *e*) del comma 1), fatta eccezione per le modifiche recate dalla lettera *f*) dell'articolo 2, comma 1, relative alla disciplina della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale.

L'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, fa notare come il provvedimento in esame, senza alcun intento ideologico, intenda affrontare concretamente le questioni riguardanti l'immigrazione, cercando di porre rimedio a evidenti criticità. Rileva, dunque, come, ol-

tre ad adeguarsi ai rilievi formulati al Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, il testo in esame miri ad affrontare con serietà alcune problematiche, che sono esplose palesemente negli ultimi tempi.

Sottolinea in particolare come la questione dell'emigrazione risulti assai articolata, chiamando in causa sia aspetti di politica estera sia aspetti riguardanti l'ordinamento interno, rispetto ai quali il provvedimento interviene a fare ordine. Fa notare al riguardo che gli stessi dati del Viminale, spesso utilizzati dai gruppi di opposizione per scagliarsi contro il Governo, dimostrano la validità dell'intervento in esame, dal momento che essi certificano che l'aumento degli sbarchi è avvenuto proprio in piena vigenza dei decreti sicurezza adottati dal precedente Governo. Ricorda del resto che durante la discussione di quei provvedimenti il suo gruppo aveva avvertito della possibilità di esporre il Paese a rischi di sicurezza, nell'eventualità di un ritorno massiccio del flusso migratorio.

Sottolinea, dunque, come il provvedimento in esame affronti nel merito tali questioni, cercando di risolvere seriamente problematiche innescate da provvedimenti assunti in passato, i quali, smantellando il sistema di integrazione diffuso ed eliminando la protezione umanitaria, hanno finito per incentivare l'immigrazione irregolare.

Invita dunque l'opposizione a confrontarsi sulle questioni reali, osservando che, in tal caso, vi sarà da parte sua massima apertura all'ascolto, nella consapevolezza della necessità di superare definitivamente, senza inutili contrapposizioni ideologiche, alcuni problemi atavici che riguardano le politiche di gestione dei flussi migratori.

Fa notare, peraltro, che i gruppi di opposizione, che oggi tanto contestano la maggioranza di Governo, dichiarano pubblicamente di seguire la linea politica di quei Paesi che intendono far gravare esclusivamente sul nostro Paese l'intero carico della gestione di tali flussi.

Emanuele PRISCO (FDI), nell'accogliere l'invito del relatore Miceli a rimanere nel merito delle questioni, condividendo il me-

todo di lavoro proposto, ricorda che il suo gruppo, anche in sede di esame dei decreti sicurezza assunti dal precedente Governo, ha sempre avanzato proposte migliorative, nell'interesse del Paese. Ricorda, infatti, che il gruppo di Fratelli d'Italia ha sempre richiesto una maggiore solidarietà da parte dell'Unione europea nella gestione dei flussi migratori, pretendendo che l'Europa assumesse in tale ambito precise responsabilità. Osserva tuttavia come il Presidente del Consiglio, pur manifestando a parole una certa disponibilità al confronto, finora, nei fatti, ha negato qualsiasi coinvolgimento delle opposizioni.

Ricollegandosi ad alcune parole utilizzate dal relatore Miceli nel descrivere il provvedimento in esame, osserva come la maggioranza sembri voler favorire un allentamento del contrasto all'immigrazione irregolare, proponendo piuttosto un alleggerimento delle misure più restrittive. Nel ricordare che l'Italia è stata un popolo di migranti, osserva che il suo gruppo non è certo contrario ad una gestione ordinata e regolare dei flussi migratori, opponendosi piuttosto a politiche che incentivano i flussi migratori irregolari, come quelle poste in essere dal provvedimento in esame.

Pur condividendo lo spirito di alcune norme di natura penale, come quelle che vietano l'utilizzo dei telefoni nelle carceri, fa notare che nel testo non vi è alcuna misura a favore delle forze dell'ordine. Facendo riferimento anche ad alcune dichiarazioni pubbliche rese dal Ministro della giustizia, osserva, infatti, che si prevedono maggiori garanzie per i soggetti detenuti o per gli immigrati irregolari, senza invece alcuna considerazione per quei servitori dello Stato che sono costretti ad operare nelle strade e nelle carceri in condizioni disagiate. Non comprende per quale ragione non si dia un segnale di attenzione verso tali categorie, valutando, ad esempio, l'opportunità di abrogare le norme che prevedono il reato di tortura, come proposto dal suo gruppo proprio a tutela delle forze dell'ordine.

Riservandosi di approfondire il contenuto del provvedimento nel prosieguo dell'esame, fa notare, in conclusione, che, lad-

dove si continuasse a seguire tale logica di chiusura, confermando il presente impianto normativo, il suo gruppo non potrà che svolgere una opposizione forte.

Gennaro MIGLIORE (IV) ritiene che il provvedimento in esame costituisca un radicale cambiamento di strategia in materia di immigrazione, dal momento che prevede ad una gestione ordinata e razionale dei flussi migratori, ponendo fine alle politiche propagandistiche seguite dal precedente Governo. Dopo aver osservato che i più recenti dati statistici confermano l'intento del Governo in carica di ripristinare la legalità e la razionalità in un settore complesso, ritiene che l'intervento del deputato Prisco confermi, al contrario, come nell'opposizione prevalga la volontà di diffondere il caos, al fine di stimolare successivamente una risposta autoritaria.

Dichiarando di avere piena contezza delle problematiche delle forze dell'ordine, in particolare per quanto riguarda il settore penitenziario, di cui si è occupato nei suoi precedenti incarichi di Governo, fa notare come il provvedimento in esame miri a garantire più sicurezza, evitando il diffondersi di tensioni sociali. Nel prendere atto, con rammarico, che si strumentalizza il tema delle forze dell'ordine per pura propaganda politica, giudica inconcepibile riportare alla ribalta il tema dell'abolizione del reato di tortura, dimostrandosi in tal

modo di ignorare le ripetute violazioni dei diritti fondamentali che si verificano in certi ambiti.

Valuta in conclusione positivamente le misure recate dal decreto – legge, sfidando l'opposizione a dimostrare, punto per punto, che esistano, allo stato, soluzioni migliori di quelle proposte nel provvedimento in esame.

Stefano CECCANTI (PD) rileva che la genesi del provvedimento in esame, che giudica complesso ed articolato, non è certo esclusivamente politica, ricordando che si è posta, piuttosto, con forza, la necessità di superare, anzitutto, i profili di incostituzionalità – segnalati dal Presidente della Repubblica e dalla Corte costituzionale – dei provvedimenti di urgenza assunti in materia di sicurezza dal precedente Governo, i quali, peraltro – secondo quanto affermato, non da esponenti politici, ma da tali importanti organi di garanzia – hanno finito per generare più insicurezza. Osserva, dunque, che il provvedimento in esame, lungi dal perseguire finalità politiche, tenta di ripristinare la legalità, opponendosi alle politiche propagandistiche svolte dal Governo precedente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Proposte di legge C. 1323 Scagliusi, C. 855 Quarta-pelle Procopio e C. 1794 Brescia.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, contiene disposizioni per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, la parità di trattamento di tutte le persone e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione, nel rispetto e in conformità con i principi fondamentali della Costituzione, del diritto internazionale consuetudinario, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la Commissione di cui all'articolo 2 può segnalare al Governo le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, di libertà fondamentali e di contrasto alle discriminazioni non ancora ratificate dall'Italia e formulare proposte per la loro esecuzione nell'ordinamento interno.

Art. 2.

(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni)

1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, di seguito denominata « Commissione », con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali

della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché di controllare e garantire la parità di trattamento e l'operatività degli strumenti di tutela contro ogni discriminazione.

2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede.

3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in Italia e all'estero, o che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali in organizzazioni internazionali pubbliche o private.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella

protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al termine del mandato.

5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità.

6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso la Commissione. Della Commissione non possono fare parte i magistrati in servizio.

8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può

essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.

9. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso e per comprovato o accertato impedimento fisico o psichico, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità prescritti per la nomina. Alla sostituzione dei componenti cessati si provvede con le modalità previste dal comma 4.

10. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifici problemi di natura tecnica, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senza compenso, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali e presso l'Unione Europea deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di parità di trattamento.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani e su eventuali abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia, con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

b) vigilare sulla parità di trattamento e sull'operatività degli strumenti di tutela, per la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nazionalità, sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali;

c) ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore e fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, an-

che secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

d) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori e il rispetto dei diritti umani;

e) formulare raccomandazioni e pareri al governo e alle Camere su questioni connesse alle discriminazioni e al rispetto dei diritti umani, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere *a)* e *b)*. In particolare, può promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni. Il Governo sottopone al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

f) redigere una relazione annuale alle Camere e al governo sull'attività svolta, sullo stato di attuazione degli atti internazionali concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani in Italia e all'estero, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;

g) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

h) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni;

i) promuovere la cultura dei diritti umani, della parità di trattamento e del

contrasto alle discriminazioni promuovendo campagne di informazione e coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l) collaborare con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità – a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani e al contrasto alle discriminazioni, all'occorrenza avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani. La commissione opera, nei temi di reciproca competenza, in sinergia con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

m) fornire assistenza e rendere pareri alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della parità di trattamento. Inoltre, promuove, nell'ambito delle categorie professionali, l'inserimento nei codici di deontologia di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani e il contrasto alle discriminazioni nonché per il controllo della loro attuazione, anche avvalendosi dei soggetti deputati ai controlli e alle segnalazioni;

n) istituire un *forum* permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione, al quale possono aderire le orga-

nizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle discriminazioni. Il *forum* è consultato almeno semestralmente.

2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.

3. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera c), la Commissione può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunciata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

4. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

5. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera c), la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi in loro possesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

6. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Ufficio di segreteria della Commissione)

1. La Commissione ha sede in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato, atto ad accogliere anche persone con disabilità motorie e sensoriali. Tutti hanno diritto ad accedere senza limitazioni alla sede della Commissione.

2. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria, il cui organico iniziale è costituito da trenta unità, di cui un direttore, un vicedirettore, un segretario generale e ventisette impiegati. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 3, ove ne sussista comprovata esigenza. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica

lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Il personale collocato fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente il funzionamento, la dotazione organica, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio di segreteria nonché le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio.

4. Al direttore, al vicedirettore, al segretario generale e agli impiegati dell'ufficio di segreteria è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.

5. Al fine di garantirne la responsabilità e l'autonomia, il direttore, il vicedirettore, il segretario generale e gli impiegati dell'ufficio di segreteria rispondono esclusivamente alla Commissione.

6. L'ufficio di segreteria predispose il rendiconto della gestione finanziaria, che è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Il rendiconto, approvato dalla Commissione, è pubblicato nei siti *internet* istituzionali della Commissione medesima e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in forme idonee ad assicurarne la diffusione e l'accessibilità a tutti gli utenti.

Art. 5.

(Obbligo di rapporto, segreto d'ufficio e sanzioni)

1. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e svolge inda-

gini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei propri diritti umani fondamentali o atti discriminatori.

3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

4. Chiunque rifiuta od omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro.

5. Chiunque attesta alla Commissione notizie o circostanze false ovvero produce ad essa atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

6. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

Art. 6.

(Collaborazione con enti di ricerca, centri di studi, università e organizzazioni)

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di

studio e di ricerca nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Abrogazioni e norme di coordinamento)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono soppresse le lettere *a)*, *b)* e *f)*.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, dell'Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi (*Svolgimento e conclusione*) 63

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, dell'Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi.

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Claudio DESCALZI, *Amministratore Delegato di ENI*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Paolo FORMENTINI (LEGA), Simona SURIANO (M5S), Yana Chiara EHM (M5S), Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) e Valentino VALENTINI (FI).

Claudio DESCALZI, *Amministratore Delegato di ENI*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al <i>bonus vacanze</i> e al contributo a fondo perduto. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al *bonus vacanze* e al contributo a fondo perduto.

Atto n. 198.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, ricorda che gli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno chiesto alcuni dati e chiarimenti – richiesta ripresa in buona sostanza dalla relatrice nella scorsa seduta – in merito allo schema di decreto ministeriale, sottoposto al parere delle competenti Commis-

sioni parlamentari, che riassegna la somma di 500 milioni di euro dalla copertura degli oneri collegati al c.d. «*bonus vacanze*» al fabbisogno necessario per completare l'erogazione del contributo a fondo perduto. In sintesi, lo schema di decreto in esame prende atto dei risparmi conseguiti in relazione al «*bonus vacanze*» e riassegna la somma di 500 milioni di euro al maggior fabbisogno rilevato per l'erogazione del contributo a fondo perduto.

Con riferimento alle cause che hanno determinato il maggior fabbisogno di risorse per il contributo a fondo perduto, gli uffici della Camera e del Senato ritengono insufficiente la spiegazione fornita, secondo la quale ciò sarebbe dovuto alla significativa contrazione dell'economia per effetto del *lockdown* disposto nel mese di aprile 2020. I suddetti uffici, invece, ritengono che lo scostamento sia da attribuire a una parziale sottostima dell'entità di tale contrazione. Dato che alla base della stima c'erano, secondo la relazione tecnica, i dati della fatturazione elettronica per i primi 15 giorni del mese di aprile 2020 (sistema da cui, però, sono esclusi 1,8 milioni di soggetti che non si avvalgono di tale strumento), sarebbe da chiarire se la sottostima sia da attribuire ad un sensibile peggioramento del fatturato nella successiva metà

del mese di aprile o piuttosto al differenziale di fatturato dei soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica.

Alla luce del fatto che il contributo è differenziato in base al fatturato dei beneficiari, gli uffici della Camera e del Senato ritengono necessario acquisire i dati degli importi medi dei contributi suddivisi per fasce di fatturato, con indicazione delle distinte platee e delle perdite di fatturato medie.

In proposito, fa presente che la differenza tra l'ammontare del contributo stimato nella relazione tecnica e il fabbisogno effettivo è molto probabilmente dovuta proprio alla circostanza che, per una parte rilevante dei beneficiari (coloro che non utilizzano la fatturazione elettronica), non erano disponibili dati puntuali sulla consistenza della platea e sull'andamento del fatturato (neanche per i primi quindici giorni di aprile) e dunque la stima ne ha risentito. Inoltre, la stima contenuta nella relazione tecnica ha dovuto altresì ipotizzare la parte di soggetti esclusa dal contributo (i professionisti).

Come richiesto elenca quindi, suddivisi per fascia di ricavi e compensi annui, il numero di soggetti ai quali è stato finora erogato il contributo a fondo perduto, con i relativi importi e la riduzione media del fatturato dichiarata. Per la fascia di ricavi compresa tra zero e 400 mila euro annui il numero di soggetti beneficiari è di 1,86 milioni, per un importo totale del contributo erogato di 3,52 miliardi di euro, con un importo medio erogato di 1.892 euro a fronte di un importo medio di riduzione del fatturato di 5.827 euro pari ad una riduzione media del fatturato del 77 per cento. Per la fascia di ricavi compresa tra 400 mila euro annui e 1 milione di euro il numero di soggetti beneficiari è di 0,11 milioni, per un importo totale del contributo erogato di 1,51 miliardi di euro, con un importo medio erogato di 13.727 euro a fronte di un importo medio di riduzione del fatturato di 43.276 euro pari ad una riduzione media del fatturato del 78 per cento. Per la fascia di ricavi compresa tra 1 milione di euro fino e 5 milioni di euro il numero di soggetti beneficiari è di 0,16

milioni, per un importo totale del contributo erogato di 1,09 miliardi di euro, con un importo medio erogato di 6.813 euro a fronte di un importo medio di riduzione del fatturato di 132.404 euro pari ad una riduzione media del fatturato del 75 per cento. In totale il numero dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto è pari a 2,13 milioni, per un importo totale di 6,12 miliardi di euro e un importo medio di 2.872 euro.

Con riferimento ai risparmi di spesa rilevati per il *bonus* vacanze, gli uffici della Camera e del Senato rilevano che il *bonus* è fruibile fino al 31 dicembre 2020 e, anche se è verosimile ipotizzare che fino alla fine dell'anno il numero di richiedenti si manterrà comunque inferiore rispetto al potenziale numero di beneficiari, occorrerebbe verificare la prudenza della variazione delle risorse in argomento. In particolare, secondo i predetti uffici, se le richieste del *bonus* vacanze dovessero progredire pressoché linearmente fino alla fine dell'anno (partendo da circa 690 milioni di euro di *bonus* generati al 23 settembre 2020) i *bonus* generati ammonterebbero complessivamente a 1.380 milioni di euro (in pratica, raddoppierebbero) e quindi il risparmio si attesterebbe a circa 297 milioni di euro (1.677 milioni di risorse stanziare, contro 1.380 milioni di risorse impegnate alla fine dell'anno), inferiore alla somma di 500 milioni oggetto di riassegnazione.

Al riguardo, segnala che non è ragionevole ipotizzare che le richieste del *bonus* vacanze progrediranno in modo lineare, perché è logico che nei mesi da luglio a settembre (tipicamente destinati alle vacanze) le richieste dei *bonus* siano maggiori rispetto ai mesi successivi. Infatti, al 26 ottobre 2020 i *bonus* vacanze richiesti sono stati complessivamente 1,66 milioni di unità, per un controvalore di 738 milioni di euro, con un incremento di circa 48 milioni di euro in un mese (in sostanza, il mese di ottobre). Pertanto, anche volendo ipotizzare un andamento che ritorna crescente nei prossimi mesi di novembre e dicembre, si ritiene che i *bonus* generati fino alla fine del 2020 saranno ampiamente al di sotto delle risorse residue dopo la riassegnazione

di cui al decreto in esame (1.177 milioni di euro = 1.677 milioni inizialmente stanziati meno 500 milioni riassegnati).

Gli uffici della Camera e del Senato rilevano inoltre che la nota del 23 settembre 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo evidenzia un valore medio di *bonus* vacanze pari a circa 446 euro, senza indicare la suddivisione del beneficio in ragione delle classi di ISEE e del numero dei componenti il nucleo familiare, così come invece ipotizzato nella relazione tecnica originaria, che riportava una tabella dettagliata in ragione delle indicate variabili, stimando un *bonus* medio pari a circa 346 euro per nucleo familiare. Pertanto, se ne potrebbe desumere, secondo gli uffici della Camera e del Senato, che il maggior numero dei beneficiari, a differenza di quanto ipotizzato nella relazione tecnica originaria, si posizioni verso i valori più bassi di ISEE, cioè fino a 15.000 euro. Sarebbe pertanto opportuno ottenere dati a consuntivo più specifici suddivisi in ragione delle classi di ISEE e della numerosità dei nuclei familiari che hanno effettivamente utilizzato, fino al 23 settembre scorso, il *bonus* in parola.

In proposito, fa presente che i dati in questione non sono nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate e comunque, in considerazione di quanto argomentato in precedenza, non appaiono determinanti ai fini dell'attendibilità dei risparmi di spesa rilevati.

In ragione della verosimile sovrastima degli oneri recati dalla disposizione in argomento, gli uffici della Camera e del Senato evidenziano che l'andamento finanziario del beneficio, per effetto del meccanismo di saldo/acconto, vede per l'anno 2021 già contabilizzata nei saldi finanza pubblica una perdita di gettito pari a 733,8 milioni di euro ed un recupero di entrate per l'anno 2022 pari a 314,5 milioni di euro, per effetto della quota del 20 per cento del *bonus* che i soggetti beneficiari (persone fisiche) potranno richiedere sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi. In considerazione di quanto sopra rappresentato occorrerebbe, in via prudenziale, rivedere le stime del maggior gettito

per l'anno 2022 in quanto, se è verosimile ipotizzare un minor onere per l'anno 2021, connesso con il minor tiraggio della disposizione, risulterà conseguentemente eccessivo l'importo stimato in termini di maggiori entrate recuperabili per effetto del citato meccanismo di saldo/acconto e di ciò il Governo terrà conto nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2021.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva che il contenuto del provvedimento in esame conferma quanto già segnalato in precedenza dall'opposizione, cioè che alcune misure del Governo introdotte per affrontare l'emergenza del COVID-19 non hanno avuto un'applicazione nella misura prevista. Sottolinea che, attraverso il decreto, il Governo è costretto a correggere il proprio operato ritornando sulle proprie decisioni. Ricorda che allo stesso modo il Ministro dell'economia e delle finanze è stato costretto a correggere alcune dichiarazioni concernenti l'importo della detrazione per dispositivi medici e sanificazioni dal 60 per cento al 15 per cento. Evidenzia che da tale comportamento deriva per il Governo una perdita di credibilità con conseguenti critiche provenienti dalle forze produttive e dalle parti sociali.

Chiede inoltre al Governo chiarimenti su quante delle risorse stanziare con i diversi decreti-legge adottati per far fronte all'emergenza da COVID-19 per l'erogazione di contributi a imprese o di *bonus* fiscali, per un importo di 25 miliardi di euro a fronte dei 100 miliardi totali di indebitamento netto autorizzati con le diverse relazioni presentate al Parlamento, siano ancora inutilizzate a causa della mancata approvazione dei decreti attuativi cui facevano rinvio i medesimi decreti-legge.

Paolo PATERNOSTER (LEGA), in aggiunta a quanto già argomentato dall'onorevole Garavaglia, precisa che il *bonus* vacanze, come altre misure, è stato richiesto per un numero di domande inferiore al 40 per cento di quelle previste dal Governo e, considerata la attuale situazione di restrizioni per l'esercizio di attività economiche e le prospettive per i prossimi mesi, pro-

tabilmente si deve ritenere che non sarà utilizzato in misura maggiore da qui al termine dell'anno in corso. Rileva, inoltre, che le strutture turistiche ricettive, aventi diritto al credito d'imposta in misura corrispondente all'80 per cento del *bonus* vacanze utilizzato e scontato direttamente al fruitore del *bonus*, hanno ritenuto spesso di non poterlo accettare nella convinzione di non avere redditi da compensare nella dichiarazione del prossimo anno, non avendo percepito significativi introiti nel corso di questo anno.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel condividere le osservazioni dell'onorevole Garavaglia, ritiene che le informazioni da lui richieste siano almeno in parte contenute nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto « decreto Ristori ») e dovrebbero essere pertanto oggetto di un attento approfondimento. Ringrazia inoltre l'onorevole Claudio Borghi per aver promosso, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « decreto-legge Rilancio »), in qualità, all'epoca, di presidente della Commissione, le modifiche all'articolo 265 del decreto-legge medesimo, al fine di prevedere l'espressione del parere delle Commissioni competenti sui decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono, come quello in esame, variazioni compensative tra le misure introdotte dal decreto stesso qualora esse abbiano avuto un andamento diverso da quello originariamente previsto.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, condividendo la richiesta dell'onorevole Garavaglia, precisa che intende proporre al Governo di rafforzare i contributi a fondo perduto per la ristorazione, segnalando comunque che sono già disponibili i fondi previsti per l'adeguamento dei locali. Per quanto riguarda la richiesta concernente il numero dei decreti attuativi ancora da emanare, precisa di non essere, nell'attuale Governo, titolare, come lo era invece in quello precedente, della delega al monitoraggio dei tempi di attuazione della normativa vigente attraverso la normazione secondaria, ma si riserva comunque di sol-

lecitare i dati al riguardo al Ministro dell'economia e delle finanze. Sottolinea, inoltre, che se è vero che i potenziali fruitori non hanno potuto utilizzare pienamente alcune misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza, tuttavia in alcuni casi, per evitare tale situazione, è stata prevista, ad esempio, la cessione del credito d'imposta per ampliare la platea degli utilizzatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel sottolineare che la Commissione attende dal Governo i dati richiesti per svolgere un lavoro più proficuo nel corso del prossimo esame del disegno di legge di bilancio, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto (Atto n. 198);

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il maggior fabbisogno effettivo rispetto alla previsione di spesa relativa alla concessione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio"), contenuta nella relazione tecnica allegata al citato decreto-legge, è stato determinato sia dalla circostanza che non erano disponibili dati puntuali in ordine ad una parte rilevante della platea dei beneficiari, ossia coloro che non utilizzano la fatturazione elettronica, né sull'andamento del loro fatturato, neppure per i primi quindici giorni del mese di aprile, sia dalla stima contenuta nella predetta relazione tecnica riguardo ai soggetti esclusi dal contributo, vale a dire i professionisti;

le richieste del *tax credit* vacanze di cui all'articolo 176 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 non progrediranno in

modo lineare rispetto all'andamento registrato nei mesi da luglio a settembre scorsi, e anche volendo ipotizzare un andamento che ritorni crescente nei prossimi mesi di novembre e dicembre è ragionevole ritenere che le risorse da utilizzare saranno comunque ampiamente inferiori rispetto a quelle risorse residue, quali risultanti a seguito della riassegnazione prevista dal presente decreto;

L'effettivo andamento degli oneri derivanti dal *tax credit* vacanze rispetto alla stima originaria condurrà – per effetto del meccanismo del saldo/acconto riferibile alle persone fisiche che ne fruiranno sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi – a un minor onere nell'anno 2021 e a una riduzione delle maggiori entrate previste a saldo per l'anno 2022, di cui peraltro si terrà conto nell'ambito del disegno di

legge di bilancio per il 2021 di prossima presentazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazioni nella composizione della Commissione	69
5-04887 Toccafondi, 5-04889 Tuzi, 5-04891 Piccoli Nardelli e 5-04893 Saccani Iotti: Sul concorso per l'assegnazione di borse di specializzazione in medicina	69
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	72
5-04888 Frassinetti: Sull'attività dei policlinici universitari	70
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	74
5-04890 Belotti: Sulle soglie di esonero dal pagamento delle tasse universitarie	71
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	75
5-04892 Fusacchia: Sul potenziamento dell'offerta formativa universitaria in materia di intelligenza artificiale	71
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	76

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Nicola FRATOIANNI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, comunica che la deputata Latini ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Maturi.

5-04887 Toccafondi, 5-04889 Tuzi, 5-04891 Piccoli Nardelli e 5-04893 Saccani Iotti: Sul concorso per l'assegnazione di borse di specializzazione in medicina.

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo

sulla stessa questione, saranno svolte congiuntamente.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) illustra la sua interrogazione n. 5-04887.

Manuel TUZI (M5S) illustra la sua interrogazione n. 5-04889.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) illustra la sua interrogazione n. 5-04891.

Luigi CASCIELLO (FI) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione n. 5-04893.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriele TOCCAFONDI (IV), replicando, si dichiara soddisfatto, in primo luogo, nel merito, perché la graduatoria, ancorché non definitiva, è stata pubblicata, consentendo così lo sblocco di tante borse di studio che altrimenti sarebbero rimaste in sospenso: il che sarebbe stato paradossale, perché il Governo e la maggioranza hanno lavorato per aumentare il numero di specializzati e di posti. Condivide, sul tema delle borse di studio, le scelte operate dal Governo, e approvate dal Parlamento, che, con il decreto-legge cosiddetto «semplificazioni», ha introdotto misure per fare chiarezza nelle graduatorie e favorire i giovani laureati. Apprezza infine la parte della risposta in cui il Governo si impegna a mantenere il livello di investimento per assicurare le risorse economiche necessarie per le borse per la specializzazione dei medici.

Manuel TUZI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, che considera comunque molto esauriente. Apprezzata l'intenzione di confermare il numero di borse di studio da assegnare, non condivide la scelta di definire un nuovo cronoprogramma. Evidenzia, in proposito, l'alto numero di medici in attesa di completare la propria formazione, che ancora non sanno qual è la loro posizione rispetto alla graduatoria pubblicata. Rileva quindi la necessità di consentire ai giovani medici di iniziare a lavorare, soprattutto in questa fase, caratterizzata dall'espansione di una pandemia che richiede un numero crescente di forze in campo. Sollecita quindi il rappresentante del Governo a farsi carico di fornire una risposta concreta a tanti giovani che hanno il diritto di sapere se potranno iniziare a dare il proprio contributo al Paese.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, in particolare apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo per rendere più aperto e «contendibile» l'accesso al percorso di specializzazione medica. Considera meritorio, da parte del Ministero, aver deciso di affrontare il tema con le modalità

illustrate dal rappresentante del Governo. Pur nella consapevolezza che questa fase di attesa costituisce un passo necessario lungo un percorso comunque positivo, raccomanda al Governo di fare il possibile per dare quanto prima la massima certezza in merito alle posizioni in graduatoria.

Luigi CASCIELLO (FI), replicando, si dichiara particolarmente soddisfatto per la tempistica della pubblicazione della graduatoria, sottolineando che, comunque, c'è un contenzioso più ampio, che riguarda anche specifiche questioni, tra le quali segnala, in particolare, quella che interessa il settore di ortopedia. Si dice non pienamente convinto, poi, della posizione del Governo rispetto alle limitazioni previste nei confronti dei medici con formazione specifica di medicina generale, ritenendo che lo stato debba tutelare insieme il merito individuale e il diritto di ognuno a completare la propria formazione.

5-04888 Frassinetti: Sull'attività dei policlinici universitari.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola FRASSINETTI (FDI), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta. Pur riconoscendo lo sforzo del Governo di salvaguardare il profilo formativo attraverso le misure adottate per garantire il prosieguo delle attività di formazione e di tirocinio, ricorda che già prima dell'esplosione pandemica, era forte la tendenza a trascurare l'aspetto della didattica e della ricerca, che invece è il tratto caratterizzante e connaturato dei policlinici universitari. A maggior ragione in questo momento, ritiene essenziale preservare i policlinici universitari nella loro funzione originaria di scuole mediche di antica tradizione, dove si possono formare proprio quelle eccellenze mediche e sanitarie

di cui si sente il bisogno per combattere la pandemia.

5-04890 Belotti: Sulle soglie di esonero dal pagamento delle tasse universitarie.

Luca TOCCALINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca TOCCALINI (LEGA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto, non essendo ancora stato presentato il disegno di legge di bilancio, lo stanziamento di 200 milioni per l'ampliamento della *no tax area* costituisce solo una promessa: una promessa che comunque si augura possa essere mantenuta. Chiarisce che il suo gruppo appoggerebbe l'intervento normativo per questo scopo, perché la difesa del diritto allo studio non ha un segno politico. Ricordato poi che in Italia le tasse universitarie sono tra le più alte a livello europeo, con un effetto disincentivante sulle immatricolazioni, sottolinea che la scelta per l'istruzione terziaria non deve dipendere da fattori economici.

Conclude, cogliendo l'occasione della presenza del sottosegretario De Cristofaro, per rivolgere un appello al Governo affinché siano fornite certezze per quegli studenti che hanno saputo solo ieri della cancellazione della prova di ammissione al corso di Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, prevista per domani 30 ottobre, e che aspettano di sapere se e come potranno proseguire nel percorso di vita che hanno intrapreso.

5-04892 Fusacchia: Sul potenziamento dell'offerta formativa universitaria in materia di intelligenza artificiale.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, necessariamente sintetica, dati i tempi delle interrogazioni a risposta immediata. Apprezza in particolare che il Ministero si stia muovendo su progetti di orientamento attivo rivolti alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado in favore delle discipline STEM. Con riferimento al *Recovery fund*, raccomanda al Governo, qualora si rilevassero ritardi nell'arrivo delle risorse europee, di intervenire comunque, con risorse nazionali, per assicurare l'attivazione dei progetti in tempi brevi. Preso atto dell'attenzione del Ministero sull'insegnamento universitario e sulla ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale, raccomanda che si considerino tutte le opportunità offerte da questa prospettiva rivoluzionaria. Rimarca in altre parole che l'intelligenza artificiale può avere sviluppi rilevanti anche in campo applicato a settori specifici e apparentemente lontani, per esempio all'archeologia e in genere alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Il Ministero si preoccupi quindi di attivare anche dottorati e corsi che preparino i giovani ad usare l'intelligenza artificiale per sviluppare le potenzialità economiche più caratteristiche del nostro Paese.

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-04887 Toccafondi, 5-04889 Tuzi, 5-04891 Piccoli Nardelli e 5-04893 Saccani Iotti: Sul concorso per l'assegnazione di borse di specializzazione in medicina.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti poiché con i loro quesiti – che testimoniano la grande attenzione del Parlamento sul tema della formazione specialistica dei medici, peraltro in un momento davvero cruciale quale quello che stiamo vivendo – consentono di fare chiarezza su di una questione che, non può essere negato, ha notevoli elementi di complessità, anche giuridica.

Innanzitutto va detto subito che a fronte delle prime ordinanze cautelari del TAR favorevoli ai ricorrenti, il Consiglio di Stato, aderendo alle tesi del Ministero, da una parte, ha confermato la legittimità del bando – in quanto attuativo di disposizioni di legge; e, dall'altra, ha ritenuto – nel bilanciamento degli opposti interessi in gioco – di dare preminenza alla necessità di garantire la prosecuzione della procedura.

Il Ministero, dunque, d'intesa con l'Avvocatura dello Stato, ha dato esecuzione alle prime ordinanze del Consiglio di Stato.

Ne consegue che la graduatoria che è stata pubblicata non è, allo stato, definitiva in quanto si è in attesa delle ulteriori pronunce del Consiglio di Stato su analoghi ricorsi promossi da altri ricorrenti.

In questa direzione si è già data comunicazione ai candidati che le ulteriori fasi della procedura saranno comunicate entro il 9 novembre, allorquando – si confida – saranno definiti dal Consiglio di Stato tutti gli altri procedimenti cautelari.

Pertanto vi è la necessità di definire un nuovo cronoprogramma, che consentirà comunque il completamento, nei tempi utili, delle fasi di scelta ed immatricolazione in modo da rispettare la data di avvio delle attività didattiche, prevista da bando per il 30 dicembre 2020.

Ovviamente i suddetti giudizi proseguiranno nel merito.

A tal riguardo, val la pena soffermarsi sulle motivazioni dei ricorsi e sulle disposizioni di legge cui si riferiscono.

Il concorso di quest'anno differisce dai precedenti per l'introduzione di alcune misure che puntano a rendere più aperto e « contendibile » il percorso di specializzazione medica: vanno in questa direzione, infatti, le misure del bando che puntualizzano la incompatibilità con la frequenza al corso per medici di medicina generale e quelle che limitano la valutazione dei titoli a chi partecipa al concorso, pur partendo da una posizione già consolidata all'interno del « sistema » (in quanto già titolare di altra borsa di specializzazione o già in servizio nel Servizio Sanitario Nazionale).

L'incompatibilità tra il percorso di specializzazione medica e quello di formazione specifica in medicina generale è prevista in una disposizione di legge del 2001 (ci si riferisce all'articolo 19, comma 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448), che le recenti modifiche al regolamento n. 130/2017 che disciplina il concorso in parola, hanno solo contribuito a specificare alla luce anche di un parere del Consiglio di Stato.

Le nuove modalità di valutazione dei titoli previste nel bando, invece, corrispondono alla scelta, effettuata con l'articolo 19, comma 5, del c.d. decreto semplificazioni, di favorire l'ampliamento della platea dei potenziali specializzandi a beneficio dei giovani laureati, attualmente privi di una opportunità formativa o di lavoro: ciò, è bene precisare, senza precludere la partecipazione di alcuno al concorso in parola ma solo attraverso un meccanismo di valutazione dei titoli di quei candidati che, in quanto già specializzandi e/o specializzati, ovvero già in servizio nel Servizio sanitario

nazionale, hanno un maggior numero di esperienze che, laddove computate integralmente nella valutazione, potrebbero favorire chi è già nel circuito formativo e/o lavorativo.

Dietro le misure proposte dal Ministero vi è, dunque, esclusivamente la volontà di rispettare lo spirito della norma della legge n. 448 del 2001.

Tutto questo, va detto, al fine di consentire la migliore allocazione delle ingenti risorse economiche che questo Governo ha riservato alle borse di specializzazione me-

dica – e che si vuole integralmente replicare nella prossima legge di bilancio – in modo da corrispondere, soprattutto in questo momento cruciale per la sanità del Paese, al fabbisogno espresso dal Servizio Sanitario Nazionale, che in passato ha scontato una significativa dispersione di risorse pubbliche per effetto delle borse « interrotte » a seguito di vincita di altro percorso di formazione specialistica, ovvero per la parziale sovrapposizione con il percorso di formazione in medicina generale.

ALLEGATO 2

5-04888 Frassinetti: Sull'attività dei policlinici universitari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Non vi è dubbio che il contesto di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha richiesto che fossero individuate misure tempestive ed eccezionali, in assenza delle quali – proprio in questo anno caratterizzato da una così grave crisi del sistema sanitario nazionale – sarebbero risultati a rischio diversi aspetti che coinvolgono gli studenti universitari di medicina e gli specializzandi.

Lo spirito che ha animato il Ministero in questa fase, proprio con particolare riguardo agli studenti a vario titolo coinvolti nella formazione medica, è stato quello di salvaguardare il profilo formativo pure a fronte di un indubbio coinvolgimento – al pari di tutti gli attori della sanità del Paese – nella enorme sfida posta dal COVID-19.

Vanno, dunque, nella predetta direzione una pluralità di misure rivolte a garantire il prosieguo delle attività formative e di tirocinio dei medici e dei professionisti sanitari.

E così, con riferimento all'espletamento dei tirocini pratici dei corsi di studio delle professioni sanitarie e mediche, ivi compresi quelli finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale, il Ministero ha autorizzato gli Atenei ad individuare le modalità più opportune per consentire lo svolgimento del tirocinio clinico e del tirocinio pratico-valutativo, anche utilizzando modalità a distanza, purché venissero garantiti il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio stesso.

Per quanto concerne, invece, i medici in formazione specialistica, è stato previsto, proprio al fine di garantire durante il periodo emergenziale la prosecuzione dei corsi di formazione medica specialistica e delle attività in essi erogate, che i corsi potessero

svolgersi anche con la modalità non in presenza.

Sono state previste nel corso dell'emergenza, inoltre, misure straordinarie per consentire la possibilità di conferimento di incarichi di lavoro ai medici in formazione specialistica iscritti agli ultimi anni di corso: ciò, però, è avvenuto sempre con la necessaria garanzia che tali attività fossero riconosciute e valorizzate all'interno del corso di studi.

Ad ulteriore tutela del più corretto coinvolgimento degli specializzandi nel sistema di sostegno al Servizio sanitario nazionale, va anche ricordato che le misure straordinarie in parola pongono comunque l'onere, in capo agli Atenei, di garantire il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, così salvaguardando l'esigenza formativa del medico in formazione che resta garantita dalla Scuola di specializzazione universitaria e dall'Istituzione universitaria competente al rilascio del titolo.

Tanto premesso, si ritiene, dunque, che la giusta sollecitazione formulata dall'onorevole interrogante abbia trovato nelle misure straordinarie ed emergenziali che sono state disposte finora, un congruo punto di equilibrio tra le esigenze del medico in formazione – sulle quali questo Ministero ha sempre vigilato – e quelle, obiettivamente impellenti, poste dal sistema sanitario che, come noto, ha richiesto la collaborazione di tutte le forze del Paese, tra le quali non poteva mancare proprio la « classe » dei giovani medici: ciò, lo si ripete, nella consapevolezza che tale probante esperienza fatta « sul campo » possa costituire anche un investimento sul loro percorso formativo.

ALLEGATO 3

5-04890 Belotti: Sulle soglie di esonero dal pagamento delle tasse universitarie.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La questione posta fa riferimento ad uno degli aspetti su cui il Governo, sin dall'inizio della emergenza sanitaria, ha posto maggiore attenzione, dal momento che è risultata immediatamente chiara la necessità che, a fronte delle evidenti ripercussioni anche economiche dell'emergenza medesima, fossero individuate misure specifiche e tempestive per far fronte alle esigenze degli studenti universitari – e, più in generale, delle loro famiglie.

Possiamo, dunque, ritenere – anche alla luce di quanto riconosciuto dal presente atto ispettivo – che tali misure sono risultate efficaci e tempestive.

È vero, infatti, che i primi dati in possesso del Ministero delineano un quadro promettente, sia in termini di numeri di iscrizioni, per i quali non si registrano cali, sia in termini di attività didattiche e curriculari, che hanno continuato a svolgersi – per quanto con modalità nuove e innovative – con una frequenza assolutamente in linea, se non addirittura con picchi di performance migliorative rispetto al passato.

Non vi è dubbio che per raggiungere tali risultati siano stati decisivi i forti investimenti assegnati, da una parte, agli studenti provenienti da famiglie meno abbienti, e, dall'altra, alle istituzioni della formazione superiore, che con i fondi loro affidati, con grande capacità e rapidità hanno saputo migliorare – in particolare –

gli strumenti di supporto alla didattica a distanza.

Ciò detto, desidero rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero dell'università e della ricerca ha assegnato al tema del diritto allo studio e del sostegno degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, una delle priorità ai fini della prossima legge di bilancio.

Il nostro obiettivo è, infatti, quello che i ragguardevoli risultati ottenuti con le misure straordinarie disposte dal c.d. decreto rilancio vengano stabilizzate e rese a « regime » e che, dunque, le nuove platee di beneficiari sia della « no tax area » che delle borse di studio siano garantite, anche negli anni a venire.

Si tratta di un intervento economico estremamente rilevante (saranno necessari oltre 200 milioni di euro), che tuttavia il Ministero ritiene non solo una misura doverosa di salvaguardia dei nostri studenti, ma un vero e proprio intervento strategico, e strutturale, finalizzato a favorire la ripresa economica del Paese, che non potrà essere disgiunta da altri, importanti investimenti nelle « competenze » e nel « merito ».

Consolidato questo risultato, si potrà, dunque, come auspicano gli onorevoli interroganti, continuare in questo percorso raggiungendo soglie di esonero dal pagamento delle tasse universitarie sempre maggiori.

ALLEGATO 4

5-04892 Fusacchia: Sul potenziamento dell'offerta formativa universitaria in materia di intelligenza artificiale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il tema posto dall'Onorevole interrogante consente di illustrare le principali iniziative relative ad uno dei settori, che maggiormente condizioneranno la competitività dei Paesi nel prossimo futuro. Ne è riprova il fatto che nessuna altra disciplina scientifica e tecnologica ha suscitato nel mondo tanto interesse strategico per l'economia, l'industria, la difesa e la società, da richiedere la definizione di strategie nazionali e transnazionali, come invece sta accadendo per l'Intelligenza Artificiale.

Questo non è sfuggito al MUR che, infatti, ha costituito presso il Consiglio nazionale delle ricerche un apposito Comitato con il compito di elaborare *la strategia italiana nell'alta formazione per l'intelligenza artificiale* ed ha altresì finanziato con 4 milioni il CNR e con 3,85 milioni di euro l'Università di Pisa al fine di implementare la strategia elaborata dal Comitato per dar vita al primo Dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale. L'obiettivo, dunque, è quello di creare un sistema competitivo su scala mondiale e in grado non solo di trattenere in Italia i nostri migliori laureati, ma anche di attrarre talenti dagli altri Paesi.

Il dottorato si articolerà in cinque corsi, promossi sul territorio nazionale da raggruppamenti di università ed enti pubblici di ricerca, tanto da comportare un coinvolgimento di 40 università, ciascuno coordinato da un'università capofila, con l'obiettivo di coinvolgere tutte le risorse nazionali per perseguire l'eccellenza scientifica e, allo stesso tempo, garantire un'ampia e qualificata copertura sul territorio. Il Dottorato prenderà avvio già nell'anno accademico in corso con 194 borse di studio ed avrà diversi ambiti applicativi di approfondimento, tra cui *l'Agrifood, la Salute,*

l'Industria 4.0, i Social network e il Cyber security.

A ciò si aggiungono degli ulteriori interventi in materia di Intelligenza Artificiale.

Per la prima volta l'Intelligenza Artificiale rappresenta, infatti, uno dei 7 ambiti tematici di cui si compone il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027. Le principali articolazioni di ricerca previste in tal senso riguardano l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale alla dimensione umano-centrica, alla salute, alle sfide sociali, dei singoli e della collettività, all'ambiente, alle infrastrutture critiche e alla produzione industriale.

L'ambito del PNR « Intelligenza Artificiale » si pone, poi, due obiettivi:

Proporre l'IA come fulcro della sfida informatica del nuovo decennio, per mantenere la leadership italiana nella ricerca in IA;

Trasformare l'Italia in un Paese di progettazione e sviluppo di tecnologie « IA per tutto ».

Il tempo concesso non consente l'illustrazione piena di tutte le iniziative che il Governo intende adottare in tema di intelligenza artificiale, ma la specifica richiesta dell'Onorevole circa l'incentivazione alla partecipazione femminile in questo particolare ambito, mi consente di informare che uno degli interventi del Recovery fund concerne, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, la realizzazione di progetti di orientamento attivo rivolti alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado in favore delle cosiddette discipline STEM, ossia quelle discipline scientifico-tecnologiche che attengono alla scienza alla tecnologia all'ingegneria e alla matematica.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, riguardanti le misure di contrasto al dissesto idrogeologico, anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi meteorologici nelle regioni settentrionali, di rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni Isole minori (ANCIM), dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI)	77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 ottobre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 ottobre 2020.

Audizioni, in videoconferenza, riguardanti le misure di contrasto al dissesto idrogeologico, anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi meteorologici nelle regioni settentrionali, di rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni Isole minori (ANCIM), dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI).

Le audizioni si sono svolte dalle 14.50 alle 15.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	78
5-04871 Novelli: Iniziative per recuperare le prestazioni sanitarie non effettuate a causa della pandemia da Covid-19	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	81
5-04872 Bologna: Monitoraggio dell'attuazione dei percorsi assistenziali per garantire uniformità della presa in carico	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	84
5-04873 Carnevali: Sulla copertura vaccinale antinfluenzale nella regione Lombardia	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	86
5-04874 Gemmato: Protezione dei dati personali in relazione all'utilizzo della app « Immuni »	79
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88
5-04875 Sportiello: Revisione della scelta di inserire le composizioni di cannabidiolo ottenuto da estratti di <i>Cannabis</i> nella Tabella medicinale allegata alla sezione B del Testo unico sugli stupefacenti	80
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	89
5-04876 Boldi: Sull'utilizzo della idrossiclorochina per il trattamento dell'infezione da Sars-Cov-2	80
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	90

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 ottobre 2020. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 15.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che il deputato Nicola MOLTENI ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrata a farne parte la deputata Giorgia LATINI.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-04871 Novelli: Iniziative per recuperare le prestazioni sanitarie non effettuate a causa della pandemia da Covid-19.

Roberto NOVELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, si dichiara formalmente soddisfatto della risposta che giudica precisa, puntuale e articolata. Ricorda che, purtroppo, il COVID-19 provoca anche numerose vittime indirette, aumentando la mortalità per altre patologie, a causa dei rinvii delle procedure di *screening*, delle diagnosi e degli interventi. Molti malati si trovano, infatti, in una condizione drammatica in quanto i ritardi accumulati provocano in molti casi la cronicizzazione della patologia o un incremento dei decessi. Nel segnalare come vi sia stata una certa sottovalutazione di alcuni fenomeni, ribadisce l'esigenza di dare risposte pronte ai cittadini, attraverso lo stanziamento di risorse adeguate, soprattutto in termini di personale. Occorre, a suo avviso, un attento monitoraggio delle iniziative adottate al riguardo dalle singole regioni.

5-04872 Bologna: Monitoraggio dell'attuazione dei percorsi assistenziali per garantire uniformità della presa in carico.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), replicando, rileva come la risposta del Governo aiuti a comprendere l'attuale situazione dell'assistenza sanitaria, segnalando che la separazione dei percorsi rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare la diffusione del *coronavirus* e proteggere le persone in condizione di fragilità. Nel segnalare l'importanza delle misure volte al recupero delle visite e delle prestazioni non erogate nei mesi passati a causa della pandemia, ribadisce che l'attuale recrudescenza del *virus* rende ancora più essenziale la separazione dei percorsi di cura.

5-04873 Carnevali: Sulla copertura vaccinale antinfluenzale nella regione Lombardia.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, manifesta apprezzamento per la volontà del Ministero della salute di monitorare in maniera costante le misure adottate dalle regioni per assicurare la vaccinazione antinfluenzale. Pone nuovamente in evidenza le criticità che caratterizzano la situazione in Lombardia, anche in ragione del fatto che il modello organizzativo adottato comporta una dilatazione dei tempi. Segnala, in proposito, casi specifici relativi a pazienti pediatrici in condizione di particolare fragilità e la situazione delle residenze sanitarie assistite, rilevando che i medici di medicina generale hanno a disposizione un numero di dosi notevolmente inferiore rispetto a quello degli anni passati. Esprime il timore che i ritardi accumulati abbiano come conseguenza una coincidenza dei picchi dell'influenza e del COVID-19, ricordando che proprio per evitare tutto ciò era stato indicato l'inizio del mese di ottobre come momento di avvio della campagna vaccinale antinfluenzale. Auspica, pertanto, che il Ministero della salute continui a monitorare attentamente il processo di distribuzione delle dosi del vaccino.

5-04874 Gemmato: Protezione dei dati personali in relazione all'utilizzo della app « Immuni ».

Ylenja LUCASELLI (FDI), cofirmataria dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ylenja LUCASELLI (FDI), replicando, si dichiara delusa rispetto a una risposta molto stringata che non fughe le numerose perplessità suscitate dall'utilizzo della app « Immuni ». Ricorda le problematiche legate ai ritardi nella comunicazione dei dati sui falsi positivi, le difficoltà nel raccordo con le strutture presenti sul territorio, la dilatazione dei tempi per l'effettuazione di tam-

poni, il non funzionamento della *app* in alcuni apparecchi telefonici, le problematiche che incontrano i soggetti più anziani nell'uso di nuove tecnologie. Insiste, inoltre, nel sollevare il tema della mancata tutela della *privacy*, ricordando che il Ministero della salute non ha fornito risposte esauritive ai dubbi sollevati dal Garante.

5-04875 Sportiello: Revisione della scelta di inserire le composizioni di cannabidiolo ottenuto da estratti di *Cannabis* nella Tabella medicinale allegata alla sezione B del Testo unico sugli stupefacenti.

Gilda SPORTIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gilda SPORTIELLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della comunicazione contenuta nella risposta circa la scelta operata dal Ministro della salute di sospendere l'entrata in vigore del decreto ministeriale adottato il 1° ottobre 2020 e coglie l'occasione per ricordare che per l'Organizzazione mondiale della sanità il cannabidiolo non deve essere incluso nelle tabelle relative ai medicinali che possono essere utilizzati come sostanze stupefacenti. Auspica, pertanto, una revisione del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, ricordando che numerosi studi scientifici confermano che tale derivato dalla *Cannabis* non ha effetti psicotici e non dà dipendenza e segnalando che in paesi quali la

Francia e la Germania è stato pertanto escluso dalle tabelle sopra richiamate. In conclusione, esprime l'auspicio che sia rivisto il contenuto del decreto ministeriale attualmente sospeso.

5-04876 Boldi: Sull'utilizzo della idrossiclorochina per il trattamento dell'infezione da Sars-Cov-2.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessandra LOCATELLI (LEGA), replicando, ribadisce la necessità di compiere ogni sforzo per rispondere in maniera veloce alle esigenze di cittadini e del personale sanitario con l'obiettivo di evitare un sovraccarico eccessivo delle strutture sanitarie. Invita, quindi, a migliorare le procedure per l'utilizzo del plasma nonché ad approfondire il tema dell'impiego della idrossiclorochina per il trattamento dell'infezione da Sars-Cov-2. Nel segnalare che l'Agenzia per il farmaco deve assumersi le proprie responsabilità, auspica che possa essere riconsiderato il parere espresso.

Michela ROSTAN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

5-04871 Novelli: Iniziative per recuperare le prestazioni sanitarie non effettuate a causa della pandemia da Covid-19**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Osservatorio Nazionale Screening (ONS) opera come strumento tecnico a supporto sia delle Regioni, per l'attuazione dei programmi di *screening*, sia del Ministero della salute, per la definizione delle modalità operative, il monitoraggio e la valutazione dei programmi.

L'ONS nel rapporto 2019, riferito al 2018, evidenziava leggeri progressi nello sviluppo dei programmi organizzati di screening oncologico, pur confermando un divario fra Centro, Nord e Sud.

Considerando tutti gli screening e tutte le fasce di età, i numeri assoluti indicano più di 14 milioni di inviti (14.393.496, quasi 350.000 inviti in più rispetto al 2017) e più di 6 milioni e 300 mila *test* (6.336.579, cioè 50.000 *test* in più rispetto al 2017).

Ciò significa che nel 2018 fra l'80 e il 90 per cento della popolazione italiana in età *target* per lo *screening* mammografie e per quello cervicale è stata regolarmente invitata, e più del 75 per cento ha ricevuto l'invito allo screening coloretale.

Ciò premesso, l'epidemia da COVID-19 – nella prima fase emergenziale – ha impattato fortemente anche sui programmi organizzati di screening. La maggior parte dei programmi di prevenzione hanno continuato le attività di secondo livello per le persone che avevano avuto un *test* di *screening* positivo.

L'ONS ha pubblicato un « Rapporto sui ritardi accumulati alla fine di maggio 2020 dai programmi di screening Italiani e sulla velocità della ripartenza » <https://www.osservatorionazionalescreening.it/content/rapporto-ripartenza-screening-maggio-2020>, basato su una « survey » a cui hanno risposto 20 Regioni o Province Autonome su 21 (mancante solo la Basilicata).

Complessivamente gli esami di *screening* sono ripartiti nel maggio 2020 in 13 Re-

gioni per lo *screening* mammografico e cervicale e in 11 per lo *screening* coloretale.

Nella maggioranza delle Regioni tuttavia il numero di esami eseguiti nel maggio scorso è meno del 10 per cento di quelli eseguiti nel maggio 2019.

Per quanto riguarda lo *Screening* mammografico, delle 20 Regioni che hanno compilato la « survey » quantitativa, solo 13 (65 per cento) hanno erogato mammografie di *screening* nel mese di maggio 2020, e tutte con volumi di attività nettamente inferiori a quelli dell'anno precedente.

Solo 5 Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Valle D'Aosta) nel mese di maggio 2020 hanno eseguito almeno un numero pari al 20 per cento degli esami eseguiti nello stesso mese del 2019.

Il numero di test mammografici eseguiti in meno rispetto al 2019 è complessivamente 472.389, con una riduzione del 53,8 per cento.

Ci sono oscillazioni fra le Regioni, ma solo una Regione (Toscana) alla fine del maggio 2020 ha accumulato un ritardo vicino al 40 per cento, mentre le altre Regioni hanno ritardi superiori.

Il numero di carcinomi non diagnosticati e stimato superiore a 2.000 (2.099).

Per lo *Screening* coloretale, delle 20 Regioni che hanno compilato la « survey » quantitativa 11 (55 per cento) hanno ricominciato a eseguire *test* di *screening* nel mese di maggio 2020.

Analogamente allo *screening* mammografico, le Regioni che sono ripartite hanno registrato un numero ridotto di esami rispetto agli anni precedenti.

Solo la Regione Toscana e la Provincia Autonoma di Bolzano nel mese di maggio

2020 hanno eseguito più del 20 per cento degli esami eseguiti nel maggio del 2019.

I *test di screening* eseguiti in meno rispetto al 2019 sono complessivamente 585.287 (54,9 per cento).

Per lo Screening cervicale delle 20 Regioni che hanno compilato la « survey » quantitativa solo 13 (65 per cento) hanno riavviato l'erogazione dei *test di screening* cervicale (Pap test o Hpv) nel mese di maggio 2020.

Anche in questo caso è da segnalare che molte delle Regioni che sono ripartite hanno eseguito un numero ridotto di esami, e solo 5 Regioni (Abruzzo, P.A. Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle D'Aosta), nel mese di maggio 2020 hanno eseguito un numero almeno pari al 20 per cento degli esami eseguiti nel maggio del 2019.

I *test di screening* eseguiti in meno rispetto al 2019 sono complessivamente 371.273 (55,3 per cento).

Sottolineo che i dati si riferiscono agli esami effettivamente eseguiti e non agli inviti fatti.

Di seguito indico le iniziative poste in essere per superare le criticità indicate: L'ONS nello scorso aprile ha definito un documento di « Linee guida per la riapertura e per la comunicazione », condiviso con il Ministero della salute, che sottolinea alcuni aspetti fondamentali della questione in esame, quali la necessità che, fatte salve particolari situazioni epidemiologiche, le Regioni e le Province Autonome devono riattivare il primo livello dei programmi di *screening* oncologico entro i mesi di maggio e giugno 2020, valorizzando il carattere prioritario delle prestazioni di *screening* nella programmazione delle attività ambulatoriali.

Il documento suggerisce che le Regioni si dotino di un Piano di rientro per l'attività di *screening* e che, nel caso in cui non sia possibile coprire l'intera popolazione con i protocolli precedenti, valutino modalità di screening più efficienti (ad esempio, auto-prelievo nel test-Hpv).

L'ONS sta proseguendo le attività di monitoraggio delle attività poste in essere dalle diverse Regioni, attraverso la ripetizione

nel mese corrente della « survey » a suo tempo effettuata.

Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (FNP) 2020-2025, adottato con Intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni del 6 agosto 2020, anche in considerazione della pandemia da COVID-19 in corso, ha sottolineato quanto forte e cruciale deve essere l'approccio interdisciplinare e transdisciplinare tra ricercatori e professionisti, di provenienza sia tecnica sia medica, al fine di affrontare i principali problemi di Salute Pubblica.

Per la prevenzione dei tumori, obiettivi fondamentali del PNP sono le azioni inter-settoriali di promozione della salute (sana alimentazione, attività fisica, astensione dall'uso di sigarette e di altri prodotti del tabacco e dal consumo dannoso e rischioso di alcol), nonché il miglioramento della partecipazione agli *screening* oncologici erogati dal Servizio sanitario nazionale; la cui offerta e adesione costituiscono un fattore protettivo per la mortalità (3 morbilità dovuta alle tre patologie oncologiche attualmente oggetto di *screening* (carcinoma della cervice uterina, mammario e del colon retto).

È previsto, inoltre, il miglioramento delle iniziative di comunicazione, affinché siano basate su evidenze scientifiche, ma al tempo stesso forniscano informazioni chiare e adeguate al « target » di popolazione che si intende raggiungere, non solo al fine di aumentare la partecipazione ai programmi organizzati, ma anche in un'ottica di appropriatezza, per evitare la duplicazione di interventi di prevenzione mediante *screening* organizzato e di prevenzione individuale spontanea.

Riguardo alle misure per recuperare le prestazioni non effettuate, l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone che al fine di corrispondere alle richieste di prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo emergenziale dovuto al COVID-19, le Regioni e le Province Autonome e gli enti del SSN « possono avvalersi degli strumenti straordinari » delineati nello stesso articolo 29.

Infatti, il comma 8 dell'articolo 29 autorizza una spesa « per complessivi 478.218.772 euro ».

Il seguente comma 9 dispone che, per l'accesso a tali risorse finanziarie, le Regioni e Province Autonome provvedono all'elaborazione di un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa,

con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse.

La realizzazione dei Piani Operativi sarà oggetto di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

ALLEGATO 2

5-04872 Bologna: Monitoraggio dell'attuazione dei percorsi assistenziali per garantire uniformità della presa in carico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'emergenza pandemica da COVID-19 ha posto l'esigenza di un rinnovamento organizzativo teso ad una diffusa ed uniforme traduzione operativa dei principi di « primary health care » raccomandati dall'OMS, come fondamentali per una efficace tutela della salute nelle nostre comunità.

Il nuovo Patto per la salute 2019-2021 aveva già puntato al rafforzamento della « governance » del sistema sociosanitario territoriali; attraverso una programmazione concertata con le Autonomie locali (piani territoriali integrati con gli ambiti sociali), per assicurare una migliore risposta assistenziali; ai bisogni delle persone affette da patologie croniche.

Per tali finalità è stato adottato l'articolo 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2020, che ha disposto specifici finanziamenti per la definizione delle misure già tracciate dal Nuovo Patto per la salute 2019-2021, per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute afferenti alle reti territoriali del Servizio sanitario nazionale.

Si aggiungono, quindi, alle misure delineate dal Nuovo Patto per la salute, ulteriori disposizioni programmatiche e di prevenzione, individuate specificamente in ragione della pandemia in corso.

Inoltre, l'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito nella legge n. 106 del 2020, ha previsto un intervento straordinario « per complessivi 478.218.772 euro », al fine di consentire alle Regioni e alle Province Autonome di predisporre Piani Operativi Regionali per il recupero delle liste di attesa, approntando uno strumento ulteriore per agevolare il tempestivo recupero dei ritardi nella erogazione delle prestazioni di cura e assistenza accumulati durante la fase della emergenza sanitaria.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, in attuazione delle misure previste dal decreto-legge n. 34, le regioni e le province autonome potranno provvedere, altresì, all'attivazione di Centrali Operative, che svolgono le funzioni di raccordo fra i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza.

Nell'ambito del rafforzamento della rete territoriale, le Regioni e PPAA potranno altresì attivare strumenti di telemedicina, per i quali il citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha stanziato delle risorse, in particolare per il monitoraggio e l'assistenza alle persone fragili, superando l'attuale fase di organizzazione emergenziale e consentendo una ripresa delle attività assistenziali ordinarie.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce, tra l'altro che le Regioni e PPAA predispongano un Piano di riorganizzazione dell'assistenza territoriale, che viene recepito nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

Inoltre, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha previsto che i medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotino di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, collaborando a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o in isolamento, o in fase di guarigione, dimessi precocemente dagli Ospedali.

Il Ministero della salute, allo scopo di prevedere adeguate misure di prevenzione del rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti affetti da patologie oncologiche, è intervenuto con la Circolare n. 7023 del 10 marzo 2020 « Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19 », redatta su iniziativa del Comitato Tecnico-Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile, nella considerazione che la garanzia della prosecuzione della cura è basilare in questa particolare situazione di emergenza, assicurando la prosecuzione dei trattamenti oncologici senza comprometterne l'efficacia e salvaguardando, allo stesso tempo, i pazienti e i medici dal rischio infettivo. Nello specifico, nella suddetta Circolare si raccomanda alle strutture sanitarie di identificare ed istituire percorsi e spazi dedicati ai pazienti in questione. Inoltre, con l'obiettivo della continuità, della cura, il Ministero della salute ha fornito ulteriori indicazioni con la Circolare n. 7422 del 16 marzo 2020, nella quale si indicano come non procrastinabili le prestazioni afferenti alla sfera oncologica; e con la Circolare

n. 8076 del 30 marzo 2020 nella quale, in modo più chiaro ed esplicito, è stato raccomandato di includere nelle attività non procrastinabili, sia ambulatoriali che di ricovero, tutte le attività programmate di ambito oncologico. Con la Circolare n. 11408 del 1° giugno 2020 è stata raccomandata la definizione di percorsi dedicati, con particolare attenzione a categorie di pazienti fragili e immunodepressi (es. percorso oncologico, percorso pediatrico, percorso geriatrico).

È stato, altresì, predisposto dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con il Ministero della salute e il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome, il documento « Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale », diramato con la Circolare n. 27007 del 1° agosto 2020, che comprende tutte le attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive e per mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica. Il documento è corredato da specifiche « checklist » di verifica dello stato di preparazione dei servizi sanitari, inclusi i percorsi dedicati.

ALLEGATO 3

5-04873 Carnevali: Sulla copertura vaccinale antinfluenzale nella regione Lombardia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ogni anno, circa 10 milioni di italiani utilizzano il vaccino nei confronti dell'influenza stagionale.

La vaccinazione viene raccomandata, ed offerta gratuitamente agli anziani (età superiore ai 65 anni), alle persone appartenenti a categorie a rischio di complicanze, perché affette da patologie croniche (malattie cardiovascolari, respiratorie, diabete), alle donne in gravidanza, nonché agli addetti ai servizi essenziali.

Quest'anno, data la situazione emergenziale determinata dal COVID-19, la vaccinazione è stata raccomandata a partire dai 60 anni di età e ai bambini fra i 6 mesi e i 6 anni.

Per la attuale stagione influenzale, dal momento che la raccomandazione è stata estesa a categorie d'età precedentemente non incluse, e considerato che ci si attende una aumentata domanda di vaccino, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano hanno acquisito un numero maggiore di dosi.

È stata prevista, inoltre, l'acquisizione di dosi supplementari, pur con le difficoltà dovute alla mancanza di vaccini disponibili, per far fronte a un eventuale « surplus » di domanda.

Le industrie farmaceutiche hanno « privilegiato » la richiesta di vaccini da parte del pubblico, per cui si è verificata una carenza di vaccini sul mercato, e non erano disponibili dosi per le farmacie italiane.

Per risolvere tale problema, il 14 settembre 2020, è stata sancita in Conferenza Stato-Regioni un'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante « Vaccinazione antinfluenzale: distribuzione di una quota di vaccini, anti-influenzali disponibile per ogni singola regione, attraverso il sistema territoriale delle farma-

cie », con cui si è ritenuto opportuno redistribuire un quantitativo di dosi da fornire alle farmacie, garantendo quindi la possibilità dell'acquisto del vaccino da parte di privati.

Per quanto attiene alla purificazione vaccinale: a livello regionale, si ricorda che le Regioni, hanno piena autonomia, organizzativa e finanziaria, in materia dei servizi sanitari e dei servizi sociali.

Pertanto, ogni Regione e Provincia Autonoma individua le strutture deputate alla vaccinazione e le modalità organizzative per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini.

Segnalo che il Ministero della salute il 3 settembre 2020 ha inviato alle Regioni e Province Autonome una richiesta di informazioni circa le eventuali difficoltà organizzative nella conduzione delle campagne vaccinali nei tempi previsti dalla Circolare ministeriale n. 19214 del 1° giugno 2020 « Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021 ».

La Regione Lombardia ha segnalato che le dosi di vaccino in convenzione sono sufficienti per la copertura del 75 per cento della popolazione « over » 65 anni e l'offerta ai soggetti fragili e alle categorie a rischio. Inoltre, per poter coprire altre categorie, anche quelle non previste dalla Circolare ministeriale, è stata pubblicata una nuova gara.

Nel pomeriggio del 27 ottobre scorso si è tenuta una teleconferenza con le Regioni e Province Autonome, al fine di acquisire informazioni sulla campagna vaccinale, relativamente alla data, di inizio della campagna, al numero di dosi di vaccino ordinate e distribuite, ai dati eventualmente disponibili di copertura vaccinale, alle situazioni di carenza e alla disponibilità di dosi in farmacia.

La Regione Lombardia ha segnalato una forte pressione mediatica ed il fatto che una quota delle dosi di vaccinati ordinate è già stata, acquisita.

Dal 19 ottobre 2020, i vaccini antinfluenzali e antipneumococco sono stati ritirati per essere distribuiti ai MMG/PLS.

In particolare, la Regione Lombardia ha inteso precisare, rispetto a quanto indicato nella Circolare ministeriale: « la vaccinazione antinfluenzale può essere offerta gratuitamente nella fascia d'età 60-64 anni », di avere considerato, nella programmazione finalizzata all'approvvigionamento dei vaccini, che si tratta di « una nuova offerta per la quale non si dispone di riferimenti storici circa l'accettabilità della popolazione appartenente a questa fascia di età

quando non già ricompresa nei soggetti a rischio per patologia/status ».

In merito alla vaccinazione dei bambini fra i 6 mesi ed i 6 anni, la Regione Lombardia precisa di aver operato per garantire, tra l'altro, alla popolazione tra i 2 ed i 6 anni, per prima in Italia, l'offerta del vaccino antinfluenzale spray, acquisito operando in stretta collaborazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA.

La Regione ha segnalato che nelle dosi di vaccino approvvigionate (2.884.000), non sono comprese dosi della ditta « Life on », mentre sono ricomprese 168.000 dosi di vaccino regolarmente poste in convenzione dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti-ARIA, già acquisibili.

ALLEGATO 4

5-04874 Gemmato: Protezione dei dati personali in relazione all'utilizzo della *app* « Immuni ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo alla questione posta, segnalo che il Ministero della salute mediante la competente Direzione generale con nota del 23 giugno c.a. indirizzata all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ha ritrasmesso, entro il termine previsto, la nuova valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), concernente il sistema di allerta COVID-19, unitamente ai pertinenti allegati, riformulata ed integrata in considerazione delle osservazioni espresse,

rispetto alla iniziale valutazione di impatto dei dati, dagli Uffici del garante con provvedimento del 1° giugno 2020.

Contestualmente è stata, inviata la versione aggiornata dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Mi riservo di informare gli Onorevoli interroganti sull'evolversi della questione, che riveste una significativa rilevanza per il Ministero.

ALLEGATO 5

5-04875 Sportiello: Revisione della scelta di inserire le composizioni di cannabidiolo ottenuto da estratti di *Cannabis* nella Tabella medicinale allegata alla sezione B del Testo unico sugli stupefacenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto le infiorescenze di cannabis, da cui si estraggono sostanze farmacologicamente attive sotto sottoposte al controllo come stupefacenti e sono disciplinate dal DPR 309/90, in quanto incluse nella tabella II allegata al decreto citato.

È utile per la questione in esame ricordare la sentenza n. 30475 del 19 luglio 2019 della Corte di cassazione a sezioni unite, secondo cui è reato commercializzare i derivati della *cannabis* come le infiorescenze a meno che non siano privi di efficacia drogante.

Tornando al merito di quanto sollevato con la interrogazione in oggetto, segnalo che, al fine della produzione di sostanze attive da impiegare per la produzione di medicinali, sia la coltivazione sia le attività di estrazione e impiego della predetta sostanza devono essere preventivamente autorizzate, su richiesta dei soggetti titolari di officine farmaceutiche. Il Ministero della salute sta perfezionando gli accordi previsti dalle norme vigenti, per autorizzare tali attività produttive.

Colgo l'occasione per ricordare, altresì, che, il Cannabidiolo di estrazione da infiorescenze di *Cannabis* è la sostanza attiva di un medicinale registrato dall'EMA (European Medicines Agency) e non un alimento e non è ancora stato autorizzato all'uso

alimentare quale Novel food dall'EFSA (cfr. <https://ec.europa.eu/food/safety/novelfood/catalogue/search/public/?even=home&seqfce=940&ascii=C>).

Svolte queste premesse di carattere generale, comunico che il Ministero della salute ha intenzione di convocare un tavolo di lavoro per affrontare la materia di cui stiamo trattando, in maniera sistematica e complessiva.

Con specifico riguardo al decreto del 1° ottobre 2020, su richiesta dell'Ufficio di Gabinetto, l'Istituto superiore di sanità (ISS) e il Consiglio superiore di sanità (CSS) sono stati invitati ad esprimersi, con una rivalutazione complessiva, sui pareri già resi per l'aggiornamento delle tabelle allegate al DPR 309/90, di cui al menzionato decreto del 1° ottobre 2020; in estrema sintesi è stato chiesto ai predetti organismi tecnici di valutare se gli effetti della sostanza attiva cannabidiolo rimangono immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa.

Nelle more che si perfezioni la predetta rivalutazione, mediante i nuovi pareri dell'ISS e del CSS, il Ministro della salute, proprio ieri in data 28 ottobre c.a., ha firmato il decreto che sospende l'efficacia del più volte citato decreto del 1° ottobre 2020.

ALLEGATO 6

5-04876 Boldi: Sull'utilizzo della idrossiclorochina per il trattamento dell'infezione da Sars-Cov-2.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni delineate nell'interrogazione in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) precisa quanto segue.

L'AIFA ha sospeso l'autorizzazione all'utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento dell'infezione da COVID-19 al di fuori degli studi clinici, sulla base di solide evidenze della letteratura scientifica e in coerenza con quanto viene raccomandato dalle Linee Guida internazionali.

Pertanto, la decisione presa dall'AIFA non è basata su un unico studio pubblicato su « Lancet », in seguito ritirato da tale rivista, ma su di un ampio « corpus » di evidenze della letteratura scientifica, che hanno configurato un « quadro » di sostanziale assenza di ogni beneficio clinico associato al trattamento in questione, per giunta con possibili impatti negativi determinati da effetti collaterali anche gravi e potenzialmente letali per il paziente.

L'Aifa ha segnalato, inoltre, che il fatto che un farmaco venga utilizzato, da anni, per il trattamento di altre patologie non implica che il suo profilo di rischio/beneficio sia estendibile « automaticamente » ad ulteriori condizioni patologiche, ed in particolare a quelle molto complesse determinate dal COVID-19. Infatti, qualora si prenda in considerazione un medicinale studiato, approvato ed utilizzato per determinate patologie, allo scopo di un suo « riposizionamento » per l'utilizzo in patologie differenti, è preciso compito dell'Ente Regolatorio verificare che il relativo profilo rischio/beneficio venga dimostrato con l'usuale rigore scientifico anche nei confronti delle eventuali nuove indicazioni terapeutiche del medesimo medicinale.

In effetti, non è noto quali siano i dosaggi utilizzabili in terapia, né se il profilo di tossicità in precedenza rilevato rispetto

ai dosaggi già autorizzati possa essere identico o differente rispetto a quello rilevabile in esito alla pratica clinica di un nuovo trattamento terapeutico per una diversa patologia.

Il dettaglio degli studi presi in considerazione dall'Agenzia è riportato in maniera puntuale e trasparente nelle schede pubblicate ed aggiornate disponibili nel sito AIFA, aggiornate al 29 maggio 2020 e al 22 luglio 2020.

Successivi studi randomizzati hanno confermato la sostanziale assenza di beneficio clinico dell'idrossiclorochina, sia nella prevenzione sia nel trattamento del COVID-19.

Pertanto, tutti i principali Organismi scientifici internazionali, tra cui il « World Health Organization », hanno progressivamente sconsigliato l'utilizzo della idrossiclorochina al di fuori degli studi clinici, arrivando anche, in molti casi, ad interromperne l'impiego nei « trials » clinici: la FDA ha revocato il 15 giugno 2020 l'autorizzazione che aveva in precedenza concessa.

L'Agenzia segnala che ai fini dell'aggiornamento della scheda sull'idrossiclorochina, sta considerando anche le più recenti evidenze apparse nella letteratura scientifica.

Sono in fase di valutazione i risultati dello studio osservazionale italiano sull'utilizzo dell'idrossiclorochina, realizzato dal gruppo di studio « CORIST-COVID-19 Risk and Treatments », pubblicato su « European Journal of Internal Medicine ».

Al riguardo, l'AIFA precisa che gli stessi autori dello studio dichiarano che i risultati devono essere interpretati con cautela, e che solo grossi studi randomizzati appropriatamente condotti possono consentire di verificare l'efficacia del trattamento con idrossiclorochina.

In merito allo studio nazionale su plasma da convalescente, l'AIFA ricorda che lo studio «TSUNAMI» originariamente proposto dall'Università di Pisa, è stato successivamente trasformato in studio a valenza nazionale, promosso da AIFA ed Istituto Superiore di Sanità e da quest'ultimo coordinato.

Lo studio ha ottenuto l'adesione di 79 Centri Clinici distribuiti in tutto il territorio nazionale.

Questo grande studio nazionale offre indubbi vantaggi (possibilità di accesso per i pazienti di tutte le Regioni, creazione di una rete nazionale di laboratori di virologia), ma presenta anche talune criticità.

In effetti, lo studio prevede un grande numero di Centri, con complesse procedure di attivazione (occorre stipulare sin-

goli contratti tra ISS e ciascun Centro partecipante): l'Agenzia assicura che sono state poste in atto iniziative per facilitare le procedure, e i Centri vengono di frequente contattati per sollecitare quelli meno attivi.

Attualmente sono state avviate le attività in 22 Centri Clinici, nei quali è stato possibile arruolare oltre 200 pazienti.

In molti casi il ritardo nell'avvio dello studio è stato determinato da richieste di specifiche modifiche avanzate dai singoli Centri rispetto al «contratto unico» predisposto dall'ISS.

Tenuto conto dell'emergenza pandemica, sono state attuate modalità semplici e veloci per approvare, avviare e condurre le ricerche cliniche, nel pieno rispetto del necessario rigore metodologico e dei più alti livelli di qualità.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Angelo Riccaboni, professore di economia aziendale dell'Università di Siena, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 ottobre 2020.

Audizione, in videoconferenza, del professor Angelo Riccaboni, professore di economia aziendale dell'Università di Siena, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.10 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	93
COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI	93

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE

*Giovedì 29 ottobre 2020. – Relatore:
VERINI (PD).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.30 alle 16.35.

COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI

*Giovedì 29 ottobre 2020. – Coordinatore:
PRETTO (Lega).*

Il Comitato si è riunito dalle 19 alle 19.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza di rappresentanti di ENI, di ENEL e di SAINT-GOBAIN Italia, sull'applicazione delle norme per l'efficientamento energetico e delle misure antisismiche sugli edifici, previsti per il rilancio dell'edilizia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 .

94

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 ottobre 2020.

Audizione in videoconferenza di rappresentanti di ENI, di ENEL e di SAINT-GOBAIN Italia, sull'applicazione delle norme per l'efficientamento energetico e delle misure antisismiche sugli edifici, previsti per il rilancio dell'edilizia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IX Camera e 8^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia, di Valerio Onida, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, già presidente della Corte costituzionale, e Michele Ainis, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma Tre	5
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	6
--	---

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	18
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1794 – Adozione di un nuovo testo base</i>)	18
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come nuovo testo base</i>)	57

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale,	
---	--

nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) .	21
III Affari esteri e comunitari	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.	
Audizione, in videoconferenza, dell'Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al <i>bonus</i> vacanze e al contributo a fondo perduto. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	69
5-04887 Toccafondi, 5-04889 Tuzi, 5-04891 Piccoli Nardelli e 5-04893 Sacconi Iotti: Sul concorso per l'assegnazione di borse di specializzazione in medicina	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	72
5-04888 Frassinetti: Sull'attività dei policlinici universitari	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	74
5-04890 Belotti: Sulle soglie di esonero dal pagamento delle tasse universitarie	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	75
5-04892 Fusacchia: Sul potenziamento dell'offerta formativa universitaria in materia di intelligenza artificiale	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	76
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, riguardanti le misure di contrasto al dissesto idrogeologico, anche alla luce degli effetti causati dai recenti eventi meteorologici nelle regioni settentrionali, di rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni Isole minori (ANCIM), dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI)	77
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Variazione nella composizione della Commissione	78
5-04871 Novelli: Iniziative per recuperare le prestazioni sanitarie non effettuate a causa della pandemia da Covid-19	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	81

5-04872 Bologna: Monitoraggio dell'attuazione dei percorsi assistenziali per garantire uniformità della presa in carico	79
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	84
5-04873 Carnevali: Sulla copertura vaccinale antinfluenzale nella regione Lombardia	79
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	86
5-04874 Gemmato: Protezione dei dati personali in relazione all'utilizzo della app « Immuni »	79
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	88
5-04875 Sportiello: Revisione della scelta di inserire le composizioni di cannabidiolo ottenuto da estratti di <i>Cannabis</i> nella Tabella medicinale allegata alla sezione B del Testo unico sugli stupefacenti	80
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	89
5-04876 Boldi: Sull'utilizzo della idrossiclorochina per il trattamento dell'infezione da Sars-Cov-2	80
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	90

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Angelo Riccaboni, professore di economia aziendale dell'Università di Siena, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final)	92
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	93
COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI	93

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza di rappresentanti di ENI, di ENEL e di SAINT-GOBAIN Italia, sull'applicazione delle norme per l'efficientamento energetico e delle misure antisismiche sugli edifici, previsti per il rilancio dell'edilizia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 .	94
---	----

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0119230